Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 1° luglio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1975, n. **259.**

Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle università, va inteso ed applicato come segue:

a) il divieto stabilito nel primo comma si estende anche alle quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e di cui all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e comunque a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle università e degli istituti universitari o di fondi di cui le università e gli istituti medesimi abbiano la disponibilità;

b) il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle università a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al personale non insegnante universitario statale,

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 o dalla relativa posteriore data di assunzione, a tutto il personale non insegnante statale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, escluso, per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compete nella misura unitaria di L. 360.000 annue. Resta tuttavia salvo l'eventuale maggiore importo del trattamento accessorio in godimento, alla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, a seguito di apposita delibera adottata dall'Università anteriormente a tale data, detratti l'ammontare dell'assegno pensionabile e quello dell'assegno *ad personam* di cui al presente articolo.

L'assegno *ad personam* previsto dal comma precedente sarà riassorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe successivi all'entrata in vigore della presente legge esclusi i miglioramenti relativi all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia, e si perde in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale è stato attribuito.

L'assegno di cui ai precedenti commi non compete dal 1° marzo 1974 al personale di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, salvo il caso che l'assegno percepito ai sensi della legge stessa sia di misura inferiore; in tal caso va corrisposta la differenza.

Art. 3.

Per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procederà al conguaglio tra le somme che le università sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente articolo 1 e quanto le università stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.

Art. 4.

Il trattamento economico accessorio del personale non insegnante assunto a carico del bilancio delle università nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni nonché di quello delle opere universitarie, non potrà risultare eccedente il trattamento economico accessorio complessivo previsto per il corrispondente personale statale delle università.

Art. 5.

Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **260.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300, con il quale viene istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige, con sede del consiglio dell'ordine in Trento, mentre la circoscrizione con sede del consiglio dell'ordine in Venezia, già comprendente il Trentino-Alto Adige, viene territorialmente limitata al Veneto;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 4 e 7 dello statuto medesimo;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 14 settembre 1972 per la modifica degli articoli 4 e 7 dello statuto al fine di adeguare la ripartizione territoriale dell'Istituto e la composizione dello stesso consiglio di amministrazione alle modifiche introdotte dal citato decreto 16 maggio 1972, n. 300, nonché per includere un rappresentante del personale dell'Istituto nel consiglio di amministrazione medesimo;

Ritenuto che le modifiche predette costituiscono un necessario ed opportuno adeguamento dell'ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 7 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1975

LEONE

MORO — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 84

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA ».

Art. 4, primo comma. — Ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, il territorio nazionale è diviso nelle seguenti 13 circoscrizioni territoriali: circoscrizione prima (Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise); seconda (Lombardia); terza (Piemonte e Valle d'Aosta); quarta (Veneto); quinta (Emilia-Romagna, Marche); sesta (Toscana); settima

(Liguria); ottava (Campania, Calabria); nona (Sicilia); decima (Friuli-Venezia Giulia); undicesima (Puglia, Basilicata); dodicesima (Sardegna); tredicesima (Trentino-Alto Adige).

Per ciascuna di tali circoscrizioni, l'Istituto provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario, in persona di un giornalista iscritto all Istituto.

I giornalisti all'atto dell'iscrizione all'Istituto, sono tenuti a trasmettere il certificato anagrafico attestante la loro residenza e, successivamente, debbono certificare le eventuali variazioni della stessa.

Art. 7. — Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri:

a) venti rappresentanti dei giornalisti iscritti all'Istituto designati mediante elezione, a norma dei successivi articoli 8 e seguenti, nel numero sottoindicato per ciascuna circoscrizione:

circoscrizione prima: cinque; seconda: tre; terza: due; quarta: uno; quinta: uno; sesta: uno; settima: uno; ottava: uno; nona: uno; decima: uno; undicesima: uno; dodicesima: uno; tredicesima: uno;

b) tre rappresentanti dei giornalisti titolari di pensione intera, designati mediante elezione, a norma del successivo art. 8 e seguenti;

c) un giornalista professionista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;

d) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale, a carattere nazionale, più rappresentativa della categoria;

e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) un rappresentante del personale design to mediante elezione dal personale stesso tra i dipendenti dell'Istituto.

L'indicazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative delle categorie dei giornalisti e degli editori, viene effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le designazioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975, n. **261**.

Dichiarazione di pubblica utilità di alcune opere dell'Aeronautica militare nei comuni di Gioia del Colle e Mottola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Vista la relazione tecnico-illustrativa in data 23 marzo 1974 della direzione demanio della 3ª regione aerea di Bari;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere destinate alla difesa, da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare, relative alla costruzione di un deposito munizioni nei comuni di Gioia del Colle e Mottola (Bari), sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse

Il termine entro il quale l'esproprio ed i lavori dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1975, n. **262**.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito e della Marina nell'anno 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1975 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

sessantotto sottufficiali e ottanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;

ottantacinque sottufficiali e centotrentaquattro graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1975

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1975, n. **263**.

Modificazione allo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1970, n. 205, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale;
Visto il proprio decreto del 31 marzo 1972, n. 248, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 3 dello statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Sardegna centrale;
Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;
Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;
Vista la deliberazione n. 6 del 26 giugno 1972 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale, con la quale si è richiesta l'inclusione nel comprensorio dell'area dell'intero territorio dei comuni di Suni e Sindia;
Vista la deliberazione del 15 novembre 1973 della giunta della regione autonoma della Sardegna;
Vista la nota della regione autonoma della Sardegna, assessorato all'industria e commercio, n. 9564 del 2 ottobre 1974;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale, nei termini indicati dalla deliberazione n. 6 del 26 giugno 1972 del consiglio generale del predetto consorzio e dalla nota della regione autonoma della Sardegna n. 9564 del 2 ottobre 1974, di cui al testo ed alla planimetria allegati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1975

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1975.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro », integrata dalla legge 26 ottobre 1971, n. 918;
Sentita la commissione di cui all'art. 10 della citata legge;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

1) Ansermin Giulia, ditta Dupuis-Denievre, Lavallois Perret, Parigi (Francia);

2) Arnicevich Antonio, Von Roll A.G. - Klus, Soletta (Svizzera);

3) Balestra Maria, ditta Schoeller e Co., Zurigo (Svizzera);

4) Barbieri Angelo, Il Giornale dell'Eritrea, Asmara (Etiopia);

5) Barchiesi Umberto, Chocolat Stella S.A., Lugano (Svizzera);

6) Barlesi Guglielmo, ditta Charbonnier, Chaumes-en-Brie, Parigi (Francia);

7) Barolo Giuseppe, ristorante Tavernetta, Vienna (Austria);

8) Battistini Giuseppe, ditta Charbonnier, Parigi (Francia);

9) Bertacchi Giuseppe, Chocolat Stella S.A., Lugano (Svizzera);

10) Bloise Giuseppe, costruzioni edili, Panama (Panama);

11) Boarotto Alfonso, Metallurgico-Luso-Italiana, Lisbona (Portogallo);

12) Bonomo Salvatore, Cooperative centrale des agriculteurs de Tunisie, Tunisi (Tunisia);

13) Bonucci Adolfo, Italthai industria Co. Ltd., Bangkok (Thailandia);

14) Boscolo Caterino, ditta Vecesa, Guatemala (Guatemala);

15) Bottosso Mario, Phenix Works, Flemalle Haute, Liegi (Belgio);

16) Camozzi Arnaldo, E. Paskowsky S.A., Delemont, Berna (Svizzera);

17) Candolo Marino, Houget Duesberg Bosson, Ensival, Liegi (Belgio);

18) Canicattì Salvatore, Cockerill, Ougree, Liegi (Belgio);

19) Cappa Orlando, Grato Cappa Ltd., Lagos (Nigeria);

20) Cappello Giovanni, S. Cardinal Clothing Inc., Montreal (Canada);

21) Capulli Giuseppe, Ind. trasporti Cipicchia, Rio de Janeiro (Brasile);

22) Caramazza Paolo, E. Boni e R. Regazzoni, Lugano (Svizzera);

23) Cessini Severino, cooperativa Migros, Chiasso (Svizzera);

24) Chiesura Domenico, H. Frutiger, Thun, Berna (Svizzera);

25) Chiri Raffaele, ditta Durisol, Villmerglu, Baden (Svizzera);

26) Concato Severino, Electric Power Transmission, Sidney (Australia);

27) Cossa Giuseppe, Societé du Djebel Djeressa, Tunisi (Tunisia);

28) De Lunardo Mario, Metallurgique de Prayon, Engis, Liegi (Belgio);

29) Donatelli Domenico, Impregilo Recchi, Lusaka (Zambia);

30) Donizetti Emilio, Soc. traveaux agricoles, Branscourt, Metz (Francia);

31) Elia Michele, G. Lanzirotti, panificio pasticceria, Tunisi (Tunisia);

32) Fabbiani Enrico, ditta Hans Buchli, Morges, Losanna (Svizzera);

33) Faustinelli Domenico, impresa Schwarz e Giger, Ag Chur, Coira (Svizzera);

34) Ferrario Caterina in Binaghi, calzaturificio Benelli, Chiasso (Svizzera);

35) Fontana Giovanni, Ramoni-Entreprise de Maconnerie, Cossonay, Losanna (Svizzera);

36) Forte Antonio, ditta Valentino Flumiani, Vienna (Austria);

37) Fossati Angelo, ditta Rokana Mine, Lusaka (Zambia);

38) Franz Valentino, Zurcher Ziegeleir., Zurigo (Svizzera);

39) Frasnetti Abbondio, Tavelli Bruno, produits metallurgiques Nyon, Losanna (Svizzera);

40) Furlan Leopoldo, Astaldi Estero, Conakri (Guinea);

41) Gai Daniele, clinica psichiatrica, Bellelay, Berna (Svizzera);

42) Galantini Corrado, Pirelli S.A., San Paolo (Brasile);

43) Garavini Giuseppe, S.A.E. - Soc. anonima elettrificazione, Calcutta (India);

44) Gioelli Giuseppe, Falegnameria artigiana, Decamere, Asmara (Etiopia);

45) Giometti Angelo, Stirling-Astaldi Nig. Latd., Lagos (Nigeria);

46) Gnani Vittorio, ditta Werner Spatz, Coira (Svizzera);

47) Gori Giuseppe, Banco di Roma, Lugano (Svizzera);

48) Greppi Domenico, Spaini A.G., Pratteln, Basilea (Svizzera);

49) Lucchesi Egidio, Radio Tupy e Radio Tamoyo, Rio de Janeiro (Brasile);

50) Maierna Egidio, ditta Riva Amsterdam N.V., Amsterdam (Olanda);

51) Mancini Temistocle, ditta A. Tanzi & Figli, Lugano (Svizzera);

52) Marin Enrico, Fiat Allis, tratores e maquinas radoviarias S.A., San Paolo (Brasile);

53) Mariotti Giuseppe, Agip mineraria, Port Harcourt, Lagos (Nigeria);

54) Martignago Vittorio, Phenix Works, Flemalle Haute, Liegi (Belgio);

55) Masi Carlo, Banco Comercial do Paranà, Curitiba (Brasile);

56) Massera Augusto, « S.A.P.A.L. » S.A., Ecublens, Losanna (Svizzera);

57) Matassoli Ferdinando, soc. Alsacienne de construc. menaniques, Mulhouse (Francia);

58) Mattia Battiston Giorgio, impresa H. Triverio, Nizza (Francia);

59) Mazzoleni Ferracini Evelina, Fabbrica ticinese tessuti e coperte, Locarno (Svizzera);

60) Medana Augusto, A. Reynold Stadlin e Berthet, Morges, Losanna (Svizzera);

61) Mentil Quintino, Gutekunst & Co., Basilea (Svizzera);

62) Musarra Santo, ditta Bremer Brot Fabrik, Brema-Amburgo (Germania);

63) Napoli Giovanni, Etablissements Parrenin, Tunisi (Tunisia);

64) Navicella Gaetano, ditta Goebel, Darmstadt, Francoforte (Germania);

65) Pagliari Orazio, Radiotelevisione-Tupy, Rio de Janeiro (Brasile);

66) Pegan Adolfo, Finmeccanica, I.R.I., Mosca (U.R.S.S.);

67) Piccinini Dino, Simca, Bordeaux (Francia);

68) Rosi Remo, Impregilo Recchi, Lusaka (Zambia);

69) Rostagno Giovanni Battista, Impregilo Recchi, Lusaka (Zambia);

70) Sacchettini Natalino, S.A. Vibro Meter, Friburgo (Svizzera);

71) Savoia Maurilio, impresa H. Triverio, Nizza (Francia);

72) Sfrè Mario, ditta Giol, Parigi (Francia);

73) Taborelli Emilio, ditta F. Soldati e C., Chiasso (Svizzera);

74) Todaro Libero, clinica St. Deam, Agen, Bordeaux (Francia);

75) Valsesia Vincenzo, Dys-Trocca Valsesia & Co. Ltd., Lagos (Nigeria);

76) Vardaro Giuseppe, Olivetti do Brasil S.A., San Paolo (Brasile);

77) Vivona Paolo, impresa F.lli Murri, Tananarive (Madagascar);

78) Zanotta Andrea, Spaini A.G., Basilea (Svizzera);

79) Zavattero Giuseppe, Società Chrysler, Parigi (Francia);

80) Zuffada Giuseppe, Von Auw Michek-Chauffages Centraux, Morges, Losanna (Svizzera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° maggio 1975

LEONE

TOROS — RUMOR

(4709)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1975.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro », integrata dalla legge 26 ottobre 1971, n. 918;

Sentita la commissione di cui all'art. 10 della citata legge;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

Beuchod Francesco, Ilssa Viola S.p.a., Pont St. Martin (Aosta);
Gramenzi Carlo, soc. naz. Cogne S.p.a., Aosta;
Adami Giovanni, Fiat S.p.a., Torino;
Antonietti Francesco, Montedison S.p.a., Novara;
Appendino Giovanni, Ist. bancario S. Paolo di Torino, Torino;
Baiocchi rag. Ilario, Restellini S.p.a., Verbania-Intra (Novara);
Barbero Simeone Bartolomeo, F. Cinzano e C. S.p.a., S. Vittoria d'Alba (Cuneo);
Barile Giovanni, Fiat S.p.a., Torino;
Bassoli p.i. Alessandro, Enel, Torino;
Battaglino Riccardo, Elli Zerboni e C. S.p.a., Torino;
Berba rag. Michelangelo, Cons. agr. provinciale soc. coop. r.l., Cuneo;
Bertolino Giuseppe, Orsa S.p.a., S. Michele Mondovì (Cuneo);
Bielli Riccardo, F.lli Gancia & C. Savas, Canelli (Asti);
Bolzoni Osvaldo, Bosco e C. S.p.a., Torino;
Bonello Alberto, Fiat S.p.a., Torino;
Broggi rag. Luigi, Cartiere Burgo S.p.a., Romagnano Sesia (Novara);
Canepa Enzio, Montedison S.p.a., Alessandria;
Carelli Enrico, Fiat S.p.a., Torino;
Castelletto Giuseppe, Fiat S.p.a., Torino;
Ceffa dott. Albino, Banca Popolare di Novara soc. coop. r.l., Torino;
Celoria Antonio Battista, Sambonet S.p.a., Vercelli;
Cerutti Domenico, Cartiere Burgo S.p.a., Torino;
Cerutti Mario, Credito italiano S.p.a., Torino;
Collimedaglia Mario, Fiat S.p.a., Torino;
Defilippi rag. Lorenzo, Sip S.p.a., Torino;
De Marchi Ezio, Microtecnica S.p.a., Torino;
Drago Clementino, lanificio A. Botto e Figli soc. acc., Strona di Biella (Vercelli);
Fassone Dante Giovanni, Enel, Asti;
Fornero Michele, fornaci Perotti S.p.a., Nole (Torino);
Fossetta rag. Ermenegildo, Esso italiana S.p.a., Chivasso (Torino);
Franco geom. Lorenzo, Enel, Torino;
Galetti Carlo Antonio, cartiere Burgo S.p.a., Romagnano Sesia (Novara);
Galliano Alessandro, maglificio biellese F.lli Fila S.p.a., Biella (Vercelli);
Gallone Pierino, Banca popolare di Novara soc. coop. r.l., Bra (Cuneo);
Genesio Luigi, Fiat S.p.a., Torino;
Ghedi geom. Andrea, Fiat S.p.a., Torino;
Ghisoli Giovanni, Borma S.p.a., Acqui Terme (Alessandria);
Giaccone Maria Teresa, Fiat S.p.a., Torino;
Gianolio Ezio, manif. ital. Scardassi S.p.a., Biella (Vercelli);
Gibello geom. Aldo Giuseppe, Fiat S.p.a., Torino;
Gianasso Pietro, Fiat S.p.a., Torino;
Gnemmi Giovanni Antonio, Sip S.p.a., Torino;
Gramaglia Giuseppe Antonio, Francesco Cinzano e C. S.p.a., S. Vittoria d'Alba (Cuneo);
Grippa Mario, Ing. Giacomo Zweifel S.n.c., Novara;
Gugliumi Oberdan, Fiat S.p.a., Torino;
Lanari Rolando, Wabco Westinghouse S.p.a., Torino;
Lapenna Marcantonio, soc. Nebiolo S.p.a., Torino;
Lastella Giuseppina, lanificio F.lli Cerutti S.a.s., Biella (Vercelli);
Limone Giacomo Giuseppe, Ing. Di Palo e C. S.p.a., Torino;
Margara Giuseppe Marco, Snia-Viscosa S.p.a., Venaria (Torino);
Masera Oreste Giovanni, Beloit Italia S.p.a., Pinerolo (Torino);
Massano Cesare, Fiat S.p.a., Torino;
Melotti Ermenegildo, Fiat S.p.a., Torino;
Michelotti Cesare Luigi, Fiat S.p.a., Torino;
Milone Giovanni, Magnoni & Tedeschi S.p.a., Cafasse (Torino);
Mirone Pierino Eugenio, Fiat S.p.a., Torino;
Montù Filippo, F.lli Borello S.a.s., Bra (Cuneo);
Nannini Nevio, Montedison S.p.a., Novara;
Negri dott. Giuseppe Riccardo, Banca Popolare di Novara soc. coop. r.l., Novara;
Oggioni Mario, imp. ed. F. Capella, Chieri (Torino);
Olivero Luigi Carlo, Fiat S.p.a., Torino;
Parolo p.i. Fiorenzo, Enel, Novara;
Pavignano Lorenzo, Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., Ivrea (Torino);
Pistono Luigi Serafino, Fiat S.p.a., Torino;
Protto Camillo, Banca d'America e d'Italia S.p.a., Genova;
Regoli Libero, Fiat S.p.a., Torino;
Reula Giovanni, Rumianca S.p.a., Pieve Vergonte (Novara);
Righero Tomaso Luigi, Enel, Torino;
Rolle Michele, Fiat S.p.a., Torino;
Rovera Giovanni, cartiere Burgo S.p.a., Verzuolo (Cuneo);
Sacerdote Maria, Mototecnica agricola S.r.l., Vercelli;
Schiavetto dott. Arturo, Fiat S.p.a., Torino;
Serra rag. Giovanni Giacomo, Sipra S.p.a., Torino;
Simonetta dott. Ernesto, Az. autonoma FF.SS., Torino;
Susta Giovanni, lanificio Trabaldo Paletta Luciano e C. S.a.s., Ponzone Biellese (Vercelli);
Vaglini Raffaello, Aeritalia S.p.a., Torino;
Valletti Aleramo, officine Viberti S.p.a., Nichelino (Torino);
Veglia Maria Jolanda, Sipra S.p.a., Torino;
Viale rag. Celestino, Fiat S.p.a., Torino;
Vilianis geom. Carlo, Fiat S.p.a., Torino;

Villa Carlo, idrotermica Barcellini S.n.c., Borgomanero (Novara);
Zambrini Goliardo Antonio, Michelin Italiana S.p.a., Torino;
Alciati rag. Bruno, La Rinascente S.p.a., Milano;
Allievi Aldo, tecnomasio italiano Brown Boveri S.p.a., Milano;
Anselmi dott. Saverio, Alfa Romeo S.p.a., Milano;
Avigo Pietro, Innocenti Santeustacchio S.p.a., Brescia;
Baita geom. Francesco, Federico Palazzoli S.p.a., Brescia;
Barruscotto Ugo, Ercole Marelli & C. S.p.a., Sesto S. Giovanni (Milano);
Bassani Luigi Mario, off. mecc. Innocente Riganti S.a.s., Solbiate Arno (Varese);
Bello Pietro, Banca d'America e d'Italia S.p.a., Milano;
Beltracchini Sereno, acciaierie e ferrerie lombarde Falck S.p.a., Dongo (Como);
Benelli p.i. Andrea, Italcementi S.p.a., Bergamo;
Biagini rag. Aldo, fabbr. aut. Isotta Fraschini e motori Breda S.p.a., Saronno (Varese);
Bielli Paolo, Rejna industriale S.p.a., Jerago (Varese);
Biasi Luigia, Bloch S.p.a., Milano;
Borghi Angelo, Alfa Romeo S.p.a., Milano;
Borsani Eugenio, costr. aer. G. Augusta S.p.a., Samarate (Varese);
Botta Teresa, Amex - Ambrogio Mezzadri & C., Milano;
Brignoli geom. Angelo, impresa Ing. Lodigiani S.p.a., Milano;
Brollo rag. Luigi, impr. edile Castelli S.p.a., Milano;
Cairoli Francesco, I.B.M. Italia S.p.a., Milano;
Calvello Antonino, Sit-Siemens S.p.a., Milano;
Canavesi Severino Vittorio, Dalmine S.p.a., Milano;
Caniato dott. Maurelio, Gives S.p.a., Treviglio (Bergamo);
Canuto Napoleone, Snia-Viscosa S.p.a., Cesano Maderno (Milano);
Capizzi Salvatore, ditta Amat, Palermo;
Carrera p.i. Mario, Dott. Silvio Albini & C., Bergamo;
Castelli Paolo, Sace S.p.a., Bergamo;
Castelnovo p.i. Romeo, Acna S.p.a., Milano;
Cerutti Silvio Marino, Italsider S.p.a., Lovere (Bergamo);
Colombo rag. Sandro, Calzaturificio di Varese S.p.a., Varese;
Colonnetti rag. Carlo, Enel, Milano;
Comaschi Pierino, Far S.p.a., Melzo (Milano);
Comini Adriano, Banca commerciale italiana S.p.a., Milano;
Commessassi Aldo, Fiat S.p.a., Suzzara (Mantova);
Confalonieri Giuseppina, D. Campari S.p.a., Milano;
Corbetta Rino, utensileria italiana Tavolazzi S.p.a., Missaglia (Como);
Corti Luciano, Lobo off. mecc. S.p.a., Milano;
Corvi Giacomo, Coop. portabagagli FF.SS., Milano;
Croce Carlo, Alfa Romeo S.p.a., Milano;
Daccò Romeo, ceramiche fornaci Curti, Milano;
Dalla Maria geom. Giancarlo, Magneti Marelli S.p.a., Sesto S. Giovanni (Milano);
Delasio Carlo, Ing. Giovanni Rodio & C. S.p.a., Casalmaiocco (Milano);
Del Grande Almo, aeronautica Macchi, Varese;
Dellavedova Pierino, Rai - Radiotelevisione italiana, Milano;
Del Monaco p.i. Gino, Rampasi & C. S.r.l., Milano;
Delpini rag. Antonio, Rejna industriale S.p.a., Jerago (Varese);
Demolli Enrico, Cesare Galdabini S.p.a., Gallarate (Varese);
Detassis Vincenzo, Sit-Siemens S.p.a., Milano;
Durante prof. Aldo, L'Assicuratrice italiana S.p.a., Milano;
Faini geom. Cesare, Innocenti Santeustacchio S.p.a., Brescia;
Falchi Milla, F.lli Corneliani S.p.a., Mantova;
Fassina rag. Gino, D. Campari S.p.a., Milano;
Fatello Francesco Augusto, C.G.E. - Compagnia Generale Elettricità S.p.a., Milano;
Ferrarese Eros, Rai - Radiotelevisione italiana, Milano;
Fontana rag. Umberto Giovanni, Acciaieria e Tubificio Bresciano S.p.a., Brescia;
Fortunati Giuseppe Luciano, Az. servizi municipalizzati, Pavia;
Franchina Armando, Fiat S.p.a., Brescia;
Fugazza Francesco, Ercole Marelli & C. S.p.a., Sesto S. Giovanni (Milano);
Gabbetta Alfonso, Necchi S.p.a., Pavia;
Gadda Leonardo, Franco Tosi S.p.a., Legnano (Milano);
Gagliardi Giulio, I.B.M. Italia S.p.a., Milano;
Galbiati Augusto Ambrogio, C.G.S. Istrumenti di misura S.p.a., Monza (Milano);
Galbiati Marco, Breda siderurgica S.p.a., Milano;
Garcea ing. Giampaolo, Alfa Romeo S.p.a., Milano;
Gentile avv. Alvise, Assicurazioni generali S.p.a., Milano;
Ghiringhelli geom. Isidoro, S.P.E.A. S.p.a., Milano;
Giarda Piero, La Rinascente S.p.a., Milano;
Gramegna Pietro, Fabbriche Riunite Metalli S.p.a., Abbiategrasso (Milano);
Granata Guido, industrie Pirelli S.p.a., Milano;
Grazioli Domenico, fornaci Cerioli S.n.c., Soncino (Cremona);
Gricoletti p.i. Gino, Pietro Beretta S.p.a., Gardone Val Trompia (Brescia);
Gromme rag. Ambrogio, Enel, Milano;
Jamoli Bruno, F.lli Meazza S.p.a., Milano;
Lonati Giuseppe Mario, Motta S.p.a., Milano;
Longoni ing. Carlo Giuseppe, Sisma S.p.a., Milano;
Maffioletti Angelo Giuseppe, Dalmine S.p.a., Dalmine (Bergamo);
Maiella Pietro, Da Rin & C., Milano;
Manara ing. Angelo Teodoro, Carlo Tassara, stabilimenti elettrosiderurgici S.p.a., Breno (Brescia);
Mangili Egidio, Legler S.p.a., Ponte S. Pietri (Bergamo);
Mantovani Renato, Michelin italiana S.p.a., Milano;
Marchesi Erasmo, Montedison S.p.a., Milano;
Martegani Ernesto, cotonificio P. Bellora S.p.a., Gallarate (Varese);
Mattarozzi Pietro, Az. autonoma FF.SS., Cremona;
Mattiroli Virginio, Nessi e Maiocchi S.p.a., Como;
Meazza Albino, off. fonderie S. Genesio S.a.s., S. Genesio (Pavia);

Melato Luigi, Novaceta S.p.a., Magenta (Milano);
Mereghetti Angelo, C.G.E. - Compagnia Generale Elettricità S.p.a., Milano;
Merlin Vittorino, D. Lazzaroni & C. S.p.a., Saronno (Varese);
Migliorini Egidio, Siai Marchetti S.p.a., Sesto Calende (Varese);
Molinari Giosuè, falegnameria Ceresio, Comerio (Varese);
Molteni Ermanno, ditta Battista Bartesaghi S.a.s., Erba (Como);
Monti Bruno, Seimm S.p.a., Mandello del Lario (Como);
Moreni rag. Eugenio, Agip S.p.a., S. Donato Milanese (Milano);
Mori Ardito, Az. autonoma FF.SS., Milano;
Muschiato Italo, mollificio Angelo Cagnola S.p.a., Lissone (Milano);
Nason prof. Pietro, istituto Rizzoli arti grafiche, Milano;
Nittoli geom. Angelo Italo, Dalmine S.p.a., Costa Volpino (Bergamo);
Nolli rag. Edmondo, Credito commerciale S.p.a., Cremona;
Oggioni rag. Camillo, Banco Ambrosiano S.p.a., Seregno (Milano);
Ongini Antonio, C.C.R.I.M. S.p.a., Cremona;
Orefice rag. Antonio, Adriano Stucchi - Sasa S.p.a., Como;
Paglioli Riccardo, Breda siderurgica S.p.a., Milano;
Parravicini Gerolamo, costr. aer. G. Augusta S.p.a., Samarate (Varese);
Pavarotti Arturo, industrie Pirelli S.p.a., Milano;
Penati Ezio Luigi, Enel, Milano;
Penati Natale, Piaggio & C. S.p.a., Arcore (Milano);
Piccoli Anna Letizia, Dott. Silvio Albini & C., Bergamo;
Pieretti Gualtiero, industrie Pirelli S.p.a., Milano;
Poini Pietro, istituto ottico Viganò S.p.a., Milano;
Pozzi Alessandro, De Angeli Frua S.p.a., Milano;
Pratesi rag. Renato, Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., Milano;
Radaelli Ermenegildo, Credito italiano S.p.a., Milano;
Raiteri dott. Francesco, Banca nazionale del lavoro, Milano;
Radaelli Emilio, Alfa Romeo S.p.a., Milano;
Riccardi rag. Giuseppe Arturo, Celestri & C. S.p.a., Milano;
Riva Emanuele, Alfa Romeo S.p.a., Milano;
Rossini Natale, ferramenta e metallurgica Marcora S.n.c., Busto Arsizio (Varese);
Sacchi Paolo Isidoro, Ing. Giovanni Bodio & C. S.p.a., Casalmaiocco (Milano);
Sacchini Riziero, Sit-Siemens S.p.a., Milano;
Sartorio Giuseppe, Banca popolare di Luino e Varese soc. coop. r.l., Luino (Varese);
Scanarotti Nazzarena, S.A.P.R.I. S.p.a., Milano;
Scaramuzza Enrica, Eliolona S.p.a., Milano;
Scotti Giuseppina, Fabbriche Riunite Metalli S.p.a., Abbiategrasso (Milano);
Signorelli Luigia Angelina, S.A.P.R.I. S.p.a., Milano;
Sonzogni Tranquillo, S. Pellegrino S.p.a., S. Pellegrino Terme (Bergamo);
Sossich Bruno, tecnomasio italiano Brown Boveri S.p.a., Milano;
Sozzani rag. Gino, Alfa Romeo S.p.a., Milano;
Speroni Renato Edoardo, Credito varesino S.p.a., Varese;
Tiboni Ettore Umberto, cotonificio bresciano Ottolini S.p.a., Villanuova sul Clisi (Brescia);
Timini Lino, Enel, Milano;
Todero Umberto, Seimm S.p.a., Mandello del Lario (Como);
Torti Armando, Balma, Capoduri & C. S.a.s., Voghera (Pavia);
Tosi Paride, Magneti Marelli S.p.a., Sesto S. Giovanni (Milano);
Trezzi Luigi, Aeritalia S.p.a., Nerviano (Milano);
Trivella Lorenzo, Breda meccanica bresciana S.p.a., Brescia;
Valletti Ferdinando, Alfa Romeo S.p.a., Milano;
Vannozzi Domenico, Latteria soresinese soc. cooperativa r.l., Soresina (Cremona);
Villa Carlo, Enel, Milano;
Visini Costante Emilio, Clusonia S.p.a., Clusone (Bergamo);
Zadra geom. Numida Natale, Pietro Beretta S.p.a., Gardone Val Trompia (Brescia);
Zaghis Roberto, Autostrade trasporti S.p.a., Milano;
Zambarbieri Dante, Credito italiano S.p.a., Milano;
Zanardelli Mario Carlo, Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a., Brescia;
Busato p.i. Primo, Sip S.p.a., Bolzano;
Casagrande Giuseppe, Famiglia Cooperativa soc. coop. r.l., Civezzano (Trento);
Cesconi Ezio, cantina sociale Levis-Sorni-Salorni soc. coop. r.l., Lavis (Trento);
Facchetti Giovanni Battista, Meccanica Trentina S.p.a., Riva del Garda (Trento);
Fava geom. Raoul, Sicar S.n.c., Bolzano;
Ferrari Enrico, Sapes S.p.a., Storo (Trento);
Graiff Egidio, ferrovia elettrica Trento-Malé S.p.a., Trento;
Maffetti Ettore, Lancia & C. S.p.a., Bolzano;
Montini p.i. Pier Angelo, Alumetal S.p.a., Bolzano;
Munari geom. Onorio, Montecatini-Edison S.p.a., Bolzano;
Nemiceck Gemma, S.L.O.I. S.p.a., Trento;
Oneglio dott. Mario, Acciaierie di Bolzano S.p.a., Bolzano;
Quarenghi Eugenio, Sigma mineraria S.p.a., Storo (Trento);
Rossi Armando, Graziano & C. S.p.a., Arco (Trento);
Adami Leo, F.lli Monti S.p.a., Montebelluna (Treviso);
Albrizzi rag. Sergio, Banco di Napoli, Venezia;
Antolini Guerrino, off. Perussi S.p.a., Verona;
Babolin Antonio, Saimp S.p.a., Padova;
Begali Walter, Sip S.p.a., Verona;
Berteggio Giorgio, soc. coop. Tipografica, Padova;
Berto Aldo, Banca popolare di Padova e Treviso soc. coop. r.l., Padova;
Biagi Orlando, Montedison S.p.a., Vicenza;
Bonotto Ruggero, az. agr. F.lli Giol, S. Polo di Piave (Treviso);
Bruscagnin Dario, Enel, Venezia;
Calloni Mario, C.N.O.M.V. S.p.a., Venezia;

Caloi Augusto, 4ª off. rip. motorizz. Esercito, Verona;
Cecchetto arch. Giovanni Battista, Enel, Venezia;
Cesarani Camillo, Riello condizionatori S.p.a., Bevilacqua (Verona);
Curti Adorino, Ganz Francesco e F.lli S.n.c., Agordo (Belluno);
Dal Corso rag. Bruno, Alumetal S.p.a., Porto Marghera (Venezia);
Dal Zovo Mario, ditta Vigilio Paini, Verona;
De Marzi Antonio, C.N.O.M.V. S.p.a., Venezia;
De Meio Sioratona Angelo, Enel, Venezia;
Doria Antonio, Assicurazioni generali S.p.a., Venezia;
Fabbro Enrico, casa di spedizioni F. Parisi, Venezia;
Faccin rag. Silvano, soc. Zanini e Cavezzani S.r.l., Thiene (Vicenza);
Favaretto Mario, S.A.V.A. S.p.a., Porto Marghera (Venezia);
Forcellini Mario, Ente prov. turismo, Venezia;
Forcolin Sergio, A. Vidal S.p.a., Marghera (Venezia);
Gattel Luigi, Lazzaris S.p.a., Spresiano (Treviso);
Giacobbi Mirone, Sosvi S.p.a., Ospitale di Cadore (Belluno);
Giacomello Giuseppe, magazzini Coin S.p.a., Mestre (Venezia);
Guiotto Giusto Carlo, G. Marzotto & Figli S.p.a., Valdagno (Vicenza);
Lupi Gino, Lanerossi S.p.a., Schio (Vicenza);
Magoga Erminio, 4ª off. rip. motorizz. Esercito, Verona;
Marcon Orfaldo, cartiere Burgo S.p.a., Treviso;
Martini Salvatore, Morandi Aurelio Succ.ri S.a.s., Padova;
Pasqualetto Antonio, Snia-Viscosa S.p.a., Padova;
Pasqualotto Federico, Michelin italiana S.p.a., Padova;
Piccoli Lina, Glaxo S.p.a., Verona;
Polentes Celeste, panificio De Barba, Sois (Belluno);
Prandi Mario, Az. autonoma FF.SS., Venezia;
Ravagnan Mario, Mutua malattia del pescatore, Venezia;
Rold Mario, Esso italiana S.p.a., Porto Marghera (Venezia);
Rondin Giorgio, Utita S.p.a., Este (Padova);
Rossi Andrea, Italsider S.p.a., Marghera (Venezia);
Sato Rolando, Zedapa S.p.a., Padova;
Scipioni Giovanni, Montedison S.p.a., Porto Marghera (Venezia);
Simonetti Rigo, Cons. agr. interprov. di Treviso e Belluno soc. coop. r.l., Treviso;
Sperotto p.i. Armando, Eletar S.p.a., Arzignano (Vicenza);
Stecca Alberto, Terme di Recoaro S.p.a., Recoaro Terme (Vicenza);
Toffoli Giuseppe Aldo, ditta Caberlotto G.B. e Figlio, Conegliano Veneto (Treviso);
Tormena Innocente, T. Carnielli & C. S.p.a., Vittorio Veneto (Treviso);
Vettori Lino, Negroni distillerie S.p.a., Villorba (Treviso);
Viana Filippo, Arnoldo Mondadori Editore, Verona;
Zamboni rag. Cesare, Banca cattolica del Veneto S.p.a., Vicenza;
Zammattio Aldo, C.N.O.M.V. S.p.a., Venezia;
Zanette Valentino, ind. A. Zanussi S.p.a., Conegliano Veneto (Treviso);
Zigno p.a. Giovanni, az. agr. La Bembiana, Monterosso di Teolo (Padova);
Antoniolli Virginio, ditta Piero della Valentina, Sacile (Pordenone);
Cescutti Guerrino, Italsider S.p.a., Trieste;
Cimitan Antonio, Enel, Conegliano (Treviso);
Della Giusta Giovanni, organizz. turistica Valle dell'Erica, S. Teresa di Gallura (Sassari);
de Privitellio dott. Pietro, Assicurazioni generali S.p.a., Trieste;
Doria Dante, Consorzi riuniti agro Monfalcone e Brancolo, Ronchi dei Legionari (Gorizia);
Esca Giuseppe, arsenale triestino S. Marco S.p.a., Trieste;
Fiocchi Francesco, Enel, Monfalcone (Gorizia);
Gava rag. Pierantonio, az. agr. Emma Zancaner, Fiumicino di Azzano (Pordenone);
Noacco Nicolò, off. Chiarandini Giacomo S.n.c., Udine;
Nonino Luigi, Sip S.p.a., Udine;
Oggerini Elena, pantofoleria Zapas S.a.s., S. Daniele del Friuli (Udine);
Papait Antonio, ind. A. Zanussi S.p.a., Pordenone;
Poli Giacomo, Oscar Vincenzi succ. S.n.c., Trieste;
Rocco Giuseppe, Galvani S.p.a., Pordenone;
Secoli Carlo, A.C.E.G.A.T., Trieste;
Sori Giovanni, arsenale triestino S. Marco S.p.a., Trieste;
Teja Pietro, Magazz. frigoriferi di Pozzuolo S.r.l., Pozzuolo del Friuli (Udine);
Tondolo Querino, Latteria sociale turnaria, Urbignacco di Buia (Udine);
Vertovese Adolfo, Grandi Motori Trieste S.p.a., Bagnoli della Rosandra (Trieste);
Zorzi Valerio, Italcantieri S.p.a., Monfalcone (Gorizia);
Arata Giuseppe, Enel, Genova;
Astraldi Mario, Casinò municipale di Sanremo, Sanremo (Imperia);
Beghello Mario Benedetto, az. agr. F.lli Cepollina, Taggia (Imperia);
Berretta Pietro, 3M Italia S.p.a., Ferrania (Savona);
Bertazzoni Edoardo, soc. an. L'Union des Assurances de Paris I.A.R.D., Genova;
Brasesco Mario, Costruzioni mecc. industriali C.M.I. S.p.a., Genova;
Cassinelli Adriano, Esso italiana S.p.a., Genova;
Celasco rag. Fiorenzo, Banco ambrosiano S.p.a., Genova;
Cerri Giuseppe, Asgen S.p.a., Genova-Sestri;
Degani ing. Francesco, Tubi Ghisa S.p.a., Cogoleto (Genova);
Facelli Vittorio, Sorveglianza S.I.P.A., Genova;
Faè Giacomo, Ansaldo meccanico nucleare S.p.a., Genova;
Galuppi rag. Michele, Piaggio & C. S.p.a., Genova;
Gavi Carlo, Italcantieri S.p.a., Genova-Sestri;
Grillo Renato, Italsider S.p.a., Genova;
Lombardi rag. Carlo, Banca d'America e d'Italia S.p.a., Sanremo (Imperia);

Luperini Natalina, Costa armatori S.p.a., Genova;
Macciocco Giovanni Battista, Industria italiana petroli S.p.a., Genova;
Masi Carlo, Asgen S.p.a., Genova;
Metti dott. Fernando, Sip S.p.a., Genova;
Narizzano Rinaldo, S.A.I.M.A. S.p.a., Genova;
Parelli Giuseppe, Sip S.p.a., La Spezia;
Parodi Agostino, Enrico Gismondi & C. S.p.a., Genova;
Pellegrino Enrico, Italimpianti S.p.a., Genova;
Pensa Giovanni, Arsenale M.M., La Spezia;
Poggi Antonio Edoardo, S.A.N.A.C. S.p.a., Genova;
Santini Ferdinando, Italsider S.p.a., Genova;
Ubigli Pietro, Compagnia unica lavoratori M.V., Genova-Porto;
Zappa Antonio, uff. tecnico dei Fari M.M., La Spezia;
Zezzo Giuseppe, Esso italiana S.p.a., Genova;
Alunni rag. Umberto, Sip S.p.a., Bologna;
Badini Mario, Ugo Galletti, Ren S.p.a., Castelmaggiore (Bologna);
Bettazzoni Adelmo, istituto ortopedico Rizzoli, Bologna;
Boiardi Randolfo, Lombardini S.p.a., Reggio Emilia;
Bolognesi Giuseppe, Sita, Bologna;
Bongiorni Giuseppe, Arsenale dell'Esercito, Piacenza;
Bongiovanni Mario, argenteria De Stefani & C. S.r.l., Bologna;
Bonomi Attilio, vetreria Bormioli Rocco & Figli S.p.a., Parma;
Bonora Gallileo, Fonderghisa S.a.s., Calderara di Reno (Bologna);
Bonora Primo, carrozzeria Menarini S.p.a., Bologna;
Bortolazzi Luigi, az. agr. Eredi Camerini Francesco, S. Pietro in Casale (Bologna);
Boselli Rinaldo, ind. cementi Giovanni Rossi S.p.a., Piacenza;
Bullini rag. Ruggero, Farmaceutici Italia S.p.a., Bologna;
Cagnoli Wanda, Helvetia cioccolato, Reggio Emilia;
Cavani Luciano, Fiat S.p.a., Modena;
Cavassa Cesarina, Marittima Ravennate S.p.a., Ravenna;
Chiappini Elio, off. meccaniche Cav. P. Corradini, Piacenza;
Chiessi Ildebrando, Enel, Bologna;
Cian Enio, Enel, Ferrara;
Cocchi Emilio, impresa Ing. Guido Lambertini, Bologna;
Colliva Giorgio, S.A.C.A.T., Bologna;
Cremonini Alberto, carrozzeria Menarini S.p.a., Bologna;
Crepaldi Francesco, ditta G. Gamberini & F., Bologna;
Danielli Tommaso, Esso italiana S.p.a., Casalecchio di Reno (Bologna);
Di Francia dott. Giorgio, G. Fabbri S.p.a., Bologna;
Fangareggi Enrico, off. Alfieri Maserati, Modena;
Fasanini Antonio, fabbrica argenteria Clementi, Casalecchio di Reno (Bologna);
Florini Gaetano, Ferrari S.E.F.A.C., Maranello (Modena);
Fochi Amedeo, Filippo Fochi S.p.a., Bologna;
Fontana Virginio, F.lli Barilla S.p.a., Parma;
Forghieri Alberto, Saime, Modena;
Franchi Gaetano, az. agr. La Pegola, Pegola di Malalbergo (Bologna);
Gamberini Riccardo, Sima, soc. ind. Molitoria Argentana, Argenta (Ferrara);
Garagnani Liliana, Giuseppe Capi S.p.a., Bologna;
Gardella Cesare, Fidenza Vetraria S.p.a., Fidenza (Parma);
Gatti Giovanni, Montedison S.p.a., Ferrara;
Giovanardi Renzo, Ceramiche Marca Corona S.p.a., Sassuolo (Modena);
Gliori Ciro, Credito romagnolo, Rimini (Forlì);
Govoni Nello, Cooperativa facchini portabagagli, Bologna;
Gregori Corrado, Credito romagnolo, Bologna;
Koll dott. Bruno, Monte del Matrimonio, Bologna;
Lattughi Sante, az. agr. Enrico Svegli, Cotignola (Ravenna);
Lelli Aurelio, A.I.E. S.p.a., zuccherificio, S. Pietro in Casale (Bologna);
Manzoli Gino, Sip S.p.a., Ferrara;
Marzocchi Noé, A.M.G.A., Bologna;
Menozzi Albino, Coop. riunite edili idrauliche S.r.l., Gualtieri (Reggio Emilia);
Moretti Galeano, Az. autonoma FF.SS., Rimini (Forlì);
Mulazzani Giovanni, Credito romagnolo, Bologna;
Nobili Luciano, Enel, Bologna;
Orati Bianca, Giuseppe Capi S.p.a., Bologna;
Paltrinieri Azelio, Ford italiana S.p.a., Bologna;
Panieri Remo, Az. trasporti municipali, Bologna;
Pezzi Valmiro, Credito romagnolo, Bologna;
Piazzi Remo, Sabiem S.p.a., Bologna;
Razzoli rag. Enzo, Banca popolare di Modena, Modena;
Riva Luigi, Enel, Milano;
Rocchi Franco, Ferrari S.E.F.A.C., Maranello (Modena);
Rossi rag. Alfredo, Banca del Monte, Bologna;
Sassi Ciro, impr. Beltrami Augusto fu Luigi società coop. r.l., Reggio Emilia;
Saussat Gino, vetreria Ing. L. Bormioli & C. S.p.a., Parma;
Sgorbani Gino, R.D.B. Rizzi-Donelli-Breviglieri & C. S.p.a., Piacenza;
Siboni Aldo, Amf-Sasib S.p.a., Bologna;
Sironi Renato, Comando 5° stormo C.B., Rimini (Forlì);
Spinelli Ferdinando, Esso italiana S.p.a., Bologna;
Tomassini Filippo, Ferramenta emiliana S.p.a., Bologna;
Toschi Ivo, az. agr. Faccin Maria in Malavasi, Marrara di Ferrara;
Tosi Mario, Impero utensili portautensili, Piacenza;
Treossi Attilio, impr. agr. N.C. Zanetti P. Campi Francesco, Predappio (Forlì);
Vacchi geom. Guglielmo, Sabiem S.p.a., Bologna;
Venturi Antonio, officine Maccaferri S.p.a., Bologna;
Vicenzi Goliardo, Banca popolare S. Felice sul Panaro soc. coop. r.l., Massa Finalese (Modena);
Visser Narciso, Enel, Ferrara;

Vitali Primo, az. agr. Rivalta Ettore, Alfonsine (Ravenna);
Zanotti Aristide, Magazzini centrali italiani S.p.a., Bologna;
Antonelli Augusto, cantiere navale L. Orlando S.p.a., Livorno;
Bacchini p.i. Marcello, Whitehead Motofides S.p.a., Marina di Pisa;
Bartalini Enzo, Tortorelli Niagara S.r.l., Siena;
Beccani Mario, Albergo Giappone S.p.a., Livorno;
Bianciardi rag. Alessandro, Terme di Chianciano S.p.a., Chianciano (Siena);
Bonuccelli Salvatore, Fiat S.p.a., Firenze;
Boschi Angiolo, Piaggio & C. S.p.a., Pontedera (Pisa);
Boschi Enrico, Fabbrica Pisana S.p.a., Pisa;
Bramante dott. Sebastiano, Banca d'America e d'Italia S.p.a., Lucca;
Brignole dott. Nicola, Italmeccanica S.p.a., Firenze;
Brilli Emo, Il Telegrafo soc. edit. S.p.a., Livorno;
Brunamonti Francesco, officine Mario Dorin S.a.s., Compiobbi (Firenze);
Bruscoli Oris, Enel, Firenze;
Caciagli Ernesto, tenuta Vetricella, Scarlino Scalo (Grosseto);
Calistri Aristotile, Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., Pistoia;
Corsini Corsino, Solvay e C.ie S.p.a., Rosignano S. (Livorno);
Costantini rag. Natale, S.a.s. Ulisse Venturi, Pistoia;
Degl'Innocenti geom. Giuseppe, Piaggio & C. S.p.a., Pontedera (Pisa);
Del Pianta Ugolino, I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina S.p.a., Sansepolcro (Arezzo);
Fabbrini Aldo, Az. autonoma FF.SS., Firenze;
Faviani dott. Aldo, Fondiaria S.p.a., Firenze;
Forni Danilo, cantiere navale L. Orlando S.p.a., Livorno;
Frosini Duilio, Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., Pistoia;
Gaburri Bruna, I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina S.p.a., Sansepolcro (Arezzo);
Galletti ing. Luigi, Figli di C. Marchi S.p.a., Pescia (Pistoia);
Galligani Vasco, Solvay & C.ie S.p.a., Rosignano S. (Livorno);
Galluzzi Antonio, Piaggio & C. S.p.a., Pontedera (Pisa);
Geri Annibale, Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., Pistoia;
Gessa-Matera dott. Vittorio, Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., Pistoia;
Gigli Emilio, tenuta di Biserno, S. Vincenzo (Livorno);
Giorgi Mario, I.V.E. Impresa Vallini Edilizia, Licciana Nardi (Massa Carrara);
Grassi Lorenzo, ditta G. Manetti Battiloro S.a.s., Firenze;
Grossi Ivo, T.P.F. S.p.a., Tecno Plast Florentia, Firenze;
Lanza Danilo, soc. Bario & Derivati S.p.a., Massa Carrara;
Lorenzi Vittorio, Az. autonoma FF.SS., Firenze;
Lotti Faliero, casa edit. Bemporad Marzocco S.p.a., Firenze;
Lucetti Franco, ditta G. Lagomarsini S.a.s., Cassara (Massa Carrara);
Magnani Luigi, Acciaierie di Piombino S.p.a., Piombino (Livorno);
Mannucci Idoneo, Solvay & C.ie S.p.a., Rosignano S. (Livorno);
Mariotti Aldo, Italsider S.p.a., S. Giovanni Valdarno (Arezzo);
Mochi Voltolino, Solvay & C.ie S.p.a., Rosignano S. (Livorno);
Moncini Carlo Alberto, Saima S.p.a., Prato (Firenze);
Mucciarelli Avio, Montedison S.p.a., Carrara (Massa Carrara);
Niccolucci Alfo, fornaci laterizi Leonida Cialfi, Costalpino (Siena);
Nistri Faliero, Cerva S.a.s., Fiesole (Firenze);
Orlando Otello, cantiere navale L. Orlando S.p.a., Livorno;
Pacini Franco, Whitehead Motofides S.p.a., Cascina (Pisa);
Pagliai rag. Guido, Nestlè S.p.a., Milano;
Pieraccini Guelfo, Enel, Firenze;
Pieroni Osmano, cotonificio G. Oliva e C. S.p.a., Piaggione (Lucca);
Pinzani Filiberto, Ideal Standard S.p.a., Calenzano (Firenze);
Prati Ubelt, Montedison S.p.a., Follonica (Grosseto);
Pussotti Urbano, Guido Chelazzi S.p.a., Firenze;
Ricci Mario, az. agr. Calagrande degli Eredi Osio Arturo, Porto S. Stefano (Grosseto);
Rossi Bruno, cantiere navale L. Orlando S.p.a., Livorno;
Ruggeri dott. Francesco, Enel, Firenze;
Scavezzoni Sergio, ditta G. Lagomarsini S.a.s., Carrara (Massa Carrara);
Selis Giuseppe, Soc. senese esercizio cinematografi n.c., Siena;
Taddeucci rag. Giorgio, Cassa di risparmio, Firenze;
Tempestini geom. Acratico, Solvay & C.ie S.p.a., Rosignano S. (Livorno);
Angelini Giuseppe, Az. autonoma FF.SS., Perugia;
Barboni Adolfo, I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina S.p.a., Perugia;
Bizzarri Tito, Banca popolare di Spoleto soc. cooperativa r.l., Spoleto (Perugia);
Borzacchini Umbro, Terni S.p.a., Terni;
Fuiano p.i. Guido Pompeo, Enel, Perugia;
Mencarelli Alberto, I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina S.p.a., Perugia;
Omicini p.i. Alfiero, Montefibre S.p.a., Terni;
Paolucci Otello, Terni S.p.a., Terni;
Proietti Silvestri p.i. Leonello, Terni S.p.a., Terni;
Ricci p.i. Ennio, Terni S.p.a., Terni;
Serantoni p.i. Alfredo, Terni S.p.a., Terni;
Squizza p.i. Umberto, Terni S.p.a., Terni;
Zucchetti rag. Sestilio, I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina S.p.a., Perugia;
Baldoni p.i. Alfredo, Az. autonoma FF.SS., Ancona;
Bompadre Antonio, Sip S.p.a., Macerata;
Branciani Primo, Cartiere di Tolentino S.r.l., Tolentino (Macerata);
Brugiapaglia rag. Natale, Nuove Terme di Acquasanta S.p.a., Acquasanta Terme (Ascoli Piceno);
Carloni dott. Vincenzo, F.lli Antonelli S.n.c., Osimo (Ancona);
Ceccaroli Medardo, Laterizi Pica S.p.a., Pesaro;

Ciattaglia Alfredo, Angelini Francesco S.p.a., Ancona;
Della Mora Otello, Azienda elettrica municipalizzata, S. Severino Marche (Macerata);
Droghini Ignazio, Montefibre S.p.a., Terni;
Fioretti Antonietta, Soc. gestioni industriali S.p.a., Civitanova Marche (Macerata);
Gaggiotti Primo, Enel, Ancona;
Gambi Livio, metallurgica Ing. G. Tomassi S.r.l., Ancona;
Giustozzi Augusto, az. agr. dott. L. Mengarini, Civitanova Marche (Macerata);
Iobbi Carlo, Az. municipalizzata servizi, Ancona;
Murgi rag. Giorgio, Cassa di risparmio di Fano, Pesaro;
Panichi dott. Alberto, ind. Pirelli S.p.a., Milano;
Penna Augusto, Az. municipalizzata servizi, Ancona;
Pissavini Giuseppe, Angelini Francesco S.p.a., Ancona;
Poderi Luigi, F.lli Benelli S.p.a., Pesaro;
Renzi Tito, Mirum S.n.c. di V. Bugaro & C., Ancona;
Rosati Emidio, Sip S.p.a., Ascoli Piceno;
Santoncini Giovanni, Cartiere di Tolentino S.r.l., Tolentino (Macerata);
Silvestrelli Rolando, Enel, Ancona;
Zamparini Giovanni, Cartiere Miliani Fabriano S.p.a., Fabriano (Ancona);
Zitti Maria Luisa, Ferranti S.a.s., Ancona;
Baglione Luigi, A.T.A.C., Roma;
Bagna dott. Costantino, Soc. italiana per il gas S.p.a., Torino;
Baldi Armando, ind. Pirelli S.p.a., Roma;
Baldini Aldo, Angelini Francesco S.p.a., Roma;
Ballerini Costantino, Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., Roma;
Bartoletti Alfredo, Fatme S.p.a., Roma;
Bellina p.i. Aurelio, Fusmec S.p.a., Roma;
Bizzarri geom. Giuseppe, Sogene S.p.a., Roma;
Bonotti Giulio, Fatme S.p.a., Roma;
Borgnino Teresa, Esso italiana S.p.a., Roma;
Bruni dott. Michele, Feder. ital. consorzi agrari società coop. r.l., Roma;
Calabretta Luigino, Rai - Radiotelevisione italiana, Roma;
Calzoletti Alvaro, Az. autonoma FF.SS., Roma;
Capponi Guglielmo, ditta Rinaldi e Jacoboni, Rieti;
Caruso Mario, Cartiera del Sole S.p.a., Sora (Frosinone);
Casini dott. Sesto, Ferrovie del Sud-Est S.p.a., Roma;
Conte dott. Vincenzo, Enel, Roma;
Corinti rag. Renzo, Banca del Cimino S.p.a., Viterbo;
Costantini Giovanni, General Motors Italia S.p.a., Roma;
Damiani Damiano, A.T.A.C., Roma;
De Dominicis Roberto, A.T.A.C., Roma;
De Martin Giuseppe, Rai - Radiotelevisione italiana, Roma;
De Orchi dott. Paolo, Snia-Viscosa S.p.a., Ceccano (Frosinone);
Deusciti Giuseppe, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma;
Di Julio dott. Aristide, Esso italiana S.p.a., Roma;
Di Lollo Michele, Enel, Roma;
Di Loreto Renato, Raffineria di Roma S.p.a., Roma;
Fabbri Angiolo, Banco di S. Spirito S.p.a., Roma;
Faiola Antonio, Snia-Viscosa S.p.a., Colleferro (Roma);
Ferretti Fernando, Stefer, Roma;
Fier rag. Mario, A.C.E.A., Roma;
Forte Arnaldo, Banco di S. Spirito S.p.a., Cassino (Frosinone);
Fracasso Carlo, Ing. F. Fiorentini e C. S.p.a., Roma;
Fraticelli Aldo, Arti grafiche italiane S.p.a., Roma;
Frosi Guglielmo, Fiat S.p.a., Roma;
Gazzabin ing. Filippo, Snia-Viscosa S.p.a., Colleferro (Roma);
Ghiandoni Roberto, Soc. azienda tipografica S.p.a., Roma;
Gigli Silvio, Rai - Radiotelevisione italiana, Roma;
Giorgetti Mario, Snia-Viscosa S.p.a., Rieti;
Giovagnoli Otello, A.T.A.C., Roma;
Girolamo Domenico, Sip S.p.a., Roma;
Giuliani Fausto, Montedison S.p.a., Roma;
Lemoine Oscar, Alitalia S.p.a., Roma;
Liburdi Gerardo, La Tipografica, Frosinone;
Lombardini rag. Antonio, Enel, Roma;
Lombi Ivo, Italcementi S.p.a., Civitavecchia (Roma);
Lupi Giuseppe, Esso italiana S.p.a., Roma;
Marinelli Ottorino, Az. autonoma FF.SS., Roma;
Maselli geom. Domenico, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma;
Micozzi Guido, Montedison S.p.a., Roma;
Migliorini Marcello, Soc. gen. immobiliare S.p.a., Roma;
Montagnoli Demetrio, Poligrafica commerciale industriale S.p.a., Roma;
Morosetti Settimio, Snia-Viscosa S.p.a., Roma;
Naclerio Mario, laboratorio di precisione Esercito, Roma;
Natali Antonio, Alitalia S.p.a., Roma;
Nulli Gennari Bruno, Feder. ital. consorzi agrari soc. coop. r.l., Roma;
Oberholtzer Italo, Fiat S.p.a., Roma;
Palmiotti dott. Luciano, Az. autonoma FF.SS., Roma;
Panzini ing. Vittorio, Esso italiana S.p.a., Roma;
Papa Pietro, Banco di S. Spirito S.p.a., Roma;
Parisio Aldo, Stefer, Roma;
Perisse Dino, D. Marchiori S.p.a., Aprilia (Roma);
Piattelli Olimpia, Industria italiana petroli S.p.a., Roma;
Piccolo Luigi, Banca nazionale del lavoro, Roma;
Pisani Michele, Az. autonoma FF.SS., Roma;
Poddi Armando, calzificio Tevere soc. acc., Roma;
Pollera Luigi, Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., Roma;
Puglielli Giuseppe, Snia-Viscosa S.p.a., Rieti;
Rallo dott. Vincenzo, Soc. gen. immobiliare S.p.a., Roma;
Riccucci dott. Franco, Banco di S. Spirito S.p.a., Roma;
Ripari p.i. Aldino, Snia-Viscosa S.p.a., Colleferro (Roma);
Satriano Vittorio, Enel, Roma;
Savoretti Vittorio, Fiat S.p.a., Roma;
Taddei dott. Giuseppe, I.N.A., Roma;
Tiberia Giovanni, Stefer, Roma;
Torinti Otello, ind. Pirelli S.p.a., Tivoli (Roma);
Tosti Ettore, laboratorio di precisione Esercito, Roma;

Venafro Francesco, C.R.D.M. S.p.a., Isola Liri (Frosinone);
Volpato Carlo, Pietro Sciarra S.p.a., Roma;
Zuccadelli Giorgio, Ind. prodotti siderurgici S.p.a., Roma;
Cadura Ernesto, Siemens S.p.a., L'Aquila;
Calogiuri ing. Liberatore, Sip S.p.a., Pescara;
Ciccarelli Guido, Montedison S.p.a., Bussi (Pescara;
Del Pizzo Nativo, Montedison S.p.a., Bussi (Pescara);
Di Domenico Vito, Ospedali ed istituti riuniti, Teramo;
Di Musciano Silvestro, I.N.T. S.p.a., Teramo;
Di Tullio Carmine, Enel, Chieti;
Federici Antonio, Enel, Popoli (Pescara);
Giacomucci Alfredo, Officina del gas, Chieti;
Impaciatore p.c. Vittorio, S.I.A.C. S.p.a., Bussi (Pescara);
Lalli Remo, Centro turistico del Gran Sasso d'Italia, L'Aquila;
Lipari rag. Mario, Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, Pescara;
Macerola Rocco, Sip S.p.a., L'Aquila;
Negrini Giuseppe, Enel, L'Aquila;
Odorisio Palmerino, Enel, Teramo;
Pallotta Mario, Aeronautica militare, Pescara;
Pascetta p.i. Camillo, Salf-Laterizi Femminella, Chieti;
Tiberti Amilcare, Hotel Castello, L'Aquila;
Benedetto Nicola, costruzioni Cerimele S.p.a., Agnone (Isernia);
De Palma Antonio, Sip S.p.a., Campobasso;
Ferrucci Nunzio, Soc. az. trasporti automobilistici molisani. Campobasso;
Notartomaso Michele, ristorante La Focetta, Campobasso;
Nuzzi Antonio, Enel, Campobasso;
Amoroso Alberto, Ing. Marino, officina navale S.r.l., Napoli;
Angrisani Margherita, M.C.M. S.p.a., Nocera Inferiore (Salerno);
Apicella geom. Antonio, Enel, Napoli;
Bechelli Ivo, Aeritalia S.p.a., Pomigliano d'Arco (Napoli);
Bosso p.i. Salvatore, Avis S.p.a., Castellammare di Stabia (Napoli);
Bove Nicola, F.A.G. italiana S.p.a., Napoli;
Camerlengo Carmine, S.A.I.M. S.p.a., Miniere di Zolfo, Altavilla Irpina (Avellino);
Carbone Armando, Enel, Napoli;
Cavaccini Ciro, Enel, Napoli;
Cavallo Antonio, A.T.A.N., Napoli;
Ciampi Francesco, Az. agraria Di Marzo, Tufo (Avellino);
Ciano rag. Generoso, molino F. Foglia Manzillo, Torre Annunziata (Napoli);
Cirillo Nunziato, Derivor S.p.a., Torre Annunziata (Napoli);
Ciscognetti Ciro, Snia-Viscosa S.p.a., Napoli;
Coni Giuseppe, Soc. Francesco Maione, Napoli;
D'Alessandro Mario, Italcantieri S.p.a., Castellammare di Stabia (Napoli);
D'Angelo Luigi, S.E.B.N. S.p.a., Napoli;
D'Arienzo Andrea, Borma S.p.a., Napoli;
Dati Giovanni, Az. autonoma FF.SS., Sapri (Salerno);
Dato Giuseppe, S.A.I.M. S.p.a., Altavilla Irpina (Avellino);
De Blasio Salvatore, Albergo Terminus, Napoli;
De Franco Vincenzo, M. Biraghi e C. S.r.l., Portici (Napoli);
De Innocentis Giorgio, Ente autonomo del Porto, Napoli;
Del Colombo Anna, M.C.M. S.p.a., Nocera Inferiore (Salerno);
Della Valle Antonio, Enel, Caserta;
De Rosa Ferdinando, C.E.N., Il Mattino, Napoli;
Dorati Amilcare, S.E.B.N. S.p.a., Napoli;
Esposito Umberto, Alfa Romeo S.p.a., Pomigliano d'Arco (Napoli);
Gambardella Guglielmo, F.M.I., Mecfond S.p.a., Napoli;
Giordano Aniello, F.lli Tessitore, off. meccanica, S. Egidio M. Albino (Salerno);
Grieco Carmine, miniere di zolfo Di Marzo S.p.a., Tufo (Avellino);
Guarascio Eugenio, Enel, Napoli;
Guerra Galliano, Sit-Siemens S.p.a., S. Maria Capua Vetere (Caserta);
Imparato Antonio, F.M.I., Mecfond S.p.a., Napoli;
Iovino Eduardo, ristorante La Favorita, O Parrucchiano, Sorrento (Napoli);
Lancia Ugo, 10ª O.R.M.E., Napoli;
Landolfo Pasquale, Texas instruments Italia S.p.a., Aversa (Caserta);
Langella Livio, Deriver S.p.a., Torre Annunziata (Napoli);
Leone Pasquale, A.T.A.N., Napoli;
Longobardi Pasquale,. Italcantieri S.p.a., Castellammare di Stabia (Napoli);
Luberto Antonio, Enel, Caserta;
Maisto Salvatore, G. Sarmientos & F.io S.n.c., Napoli;
Mannato Antonio, Enel, Benevento;
Martina Antonio, Farmitalia S.p.a., Napoli;
Matteini Agostina, Magnaghi Napoli S.p.a., Napoli;
Meluccio Aldo, Farmaceutici Damor S.p.a., Napoli;
Miniero Vincenzo, Strade Ferrate Secondarie Meridionali S.p.a., Napoli;
Monachese Sante, stabilimento della M.M. Corderia, Napoli;
Montesano Pasquale, Italcantieri S.p.a., Castellammare di Stabia (Napoli);
Moraca Francesco, Enel, Napoli;
Muollo Lazzaro, Italcantieri S.p.a., Castellammare di Stabia (Napoli);
Nappa Renato, C.E.N., Il Mattino, Napoli;
Picaro Giuseppe, Soc. navigazione adriatica S.p.a., Venezia;
Quarello Onofrio, Az. tabacchi italiani S.p.a., Pontecagnano (Salerno);
Rago Carmine, Italcementi S.p.a., Salerno;
Ramasco prof. dott. Salvatore, Banco di Napoli, Napoli;
Rapicano Catello, Avis S.p.a., Castellammare di Stabia (Napoli);
Rizzitelli Giacinto, F.A.G. italiana S.p.a., Napoli;
Ronconi Gennaro, Az. autonoma FF.SS., Napoli;
Rozier Mario, Autostrade meridionali S.p.a., Napoli;
Salvato Giovanni, Soc. Como n.c., Napoli;

Salvi Dante, Deriver S.p.a., Torre Annunziata (Napoli);
Silvestri Luigi, Aeritalia S.p.a., Napoli;
Solimene Michele, C.E.N., Il Mattino, Napoli;
Taglialatela Guglielmo, Ievomare S.r.l., Napoli;
Tammaro Vincenzo, Sip S.p.a., Napoli;
Tarantino Antonio, Enel, Napoli;
Tarantino Giovanni, Deriver S.p.a., Torre Annunziata (Napoli);
Valentino Vincenzo, Cinema Esedra, Caserta;
Vargiu Giorgio, Italsider S.p.a., Bagnoli (Napoli);
Verre Pietro, Cirio S.p.a., Napoli;
Viscido Francesco, Fabbr. accumulatori riunite S.p.a., Napoli;
Averna Vittorio, Italsider S.p.a., Taranto;
Barlabà Rocco, Enel, Lecce;
Barnabà Francesco, ditta Giove, Bari;
Bianchi Bino, Montedison S.p.a., Brindisi;
Biavasco Nicoletta, Sip S.p.a., Bari;
Blasi Cosimo, Stabilimenti navali S.p.a., Taranto;
Brandimarte dott. Alceo, Consorzio agrario provinciale soc. coop. r.l., Taranto;
Cassandro dott. Antonio, Banco di Napoli, Bari;
Cavalli Carlo, Sita S.p.a., Foggia;
Ciavarella Giovanni Battista, pastificio Ambra di Puglia S.p.a., Bari;
Cocomazzi Antonio, Montedison S.p.a., S. Giovanni Rotondo (Foggia);
Dalla Venezia Gastone, Ferrovie del Sud-Est S.p.a., Bari;
Danese Paolo, Enel, Bari;
De Benedictis Francesco, Stanic, ind. petrolifera S.p.a., Bari;
De Leonardis p.i. Tobia, Philips S.p.a., Milano;
De Marzo Vincenzo, Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari;
De Serio Emilio, Editrice mediterranea S.p.a., Bari;
Di Pietro Sebastiano, Stanic, ind. petrolifera S.p.a., Bari;
Elia Francesco, Arti grafiche Ragusa, Bari;
Fazio rag. Domenico, Cassa rurale e artigiana società coop. r.l., Cassa Murge (Bari);
Fizzarotti Armando, Esso italiana S.p.a., Bari;
Fumaio Antonio, Fiat S.p.a., Bari;
Gattagrisi Luigi, Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, Bari;
Gianfreda Salvatore, Ferrovie del Sud-Est S.p.a., Lecce;
La Malfa Livio, Stabilimenti navali S.p.a., Taranto;
Laricchia p.i. Giuseppe, Bellomo & C. S.p.a., Bari;
Lombardi Pietro, Stanic, ind. petrolifera S.p.a., Bari;
Lozito Ugo, Montedison S.p.a., Brindisi;
Lucà Salvatore, Acciaierie e tubificio meridionali S.p.a., Bari;
Mattia Francesco, Bi-Marmi S.p.a., Bisceglie (Bari);
Melfi Giovanni, Montedison S.p.a., Brindisi;
Mesto Nicola, Nicolavito Grimaldi & Figli, Bari;
Miscioscia Luigia, Banco di Roma S.p.a., Bari;
Murgolo Vincenzo, Enel, Bari;
Novelli Donato, Raffaele Tamma & Figli S.a.s., Cerignola (Foggia);
Olivares p.i. Tullio, Italsider S.p.a., Taranto;
Palano Gino, Nomef di Emilio Tanzarella, Lecce;
Palmisano Giovanni, Enel, Taranto;
Palumbo Giuseppe, Az. autonoma FF.SS., Taranto;
Pavone Antonio, Sip S.p.a., Bari;
Perlangeli Raffaele, impresa Geom. Piacentino De Rinaldis, Lecce;
Romano Federico, Amministrazione dei monopoli di Stato, Lecce;
Salvatore geom. Gennaro, Az. autonoma FF.SS., Bari;
Santoro Leonardo, fabbrica birra Raffo, Taranto;
Selleri Bruno, impr. Ing. M. Del Vitto, Lecce;
Serlenga Saverio, Az. agr. Fontanarosa dei F.lli Ferrara, Manfredonia (Foggia);
Serra Luigi, Az. municipalizzata gas, Bari;
Sfregola Generoso, Montedison S.p.a., Barletta (Bari);
Tempestini dott. Amedeo, Enel, Bari;
Tenerelli Giuseppe, Ente ospedaliero D. Cotugno, Bari;
Tupputi Vincenzo, cementeria di Barletta S.p.a., Barletta (Bari);
Turrisi dott. Carlo, Consorzio agrario provinciale, Lecce;
Zaccaria Giovanni, Az. agr. Graviciola di Rodio Ernesto, Ostuni (Brindisi);
Zupo Vito, Az. autonoma FF.SS., Bari;
Caputo Giovanni, Sita S.p.a., Potenza;
Latorraca Antonio, Sita S.p.a., Potenza;
Laurino Antonio, Sita S.p.a., Potenza;
Mente Biagio, Enel, Potenza;
Potenza Giuseppe, Sita S.p.a., Potenza;
Ricciardella Vito, Istituto sperimentale per la zootecnica, Potenza;
Ricotta Michele, Enel, Potenza;
Rossini Umberto, Enel, Potenza;
Vinciguerra Giuseppe, Sita S.p.a., Potenza;
Bagalà Alfredo, Cassa di risparmio Calabria e Lucania, Delianuova (Reggio Calabria);
Battaglia rag. Silvio, Cassa di risparmio Calabria e Lucania, Cosenza;
Bongiovanni Gaetano, impr. Geom. Bongiovanni Giorgio, S. Giovanni in Persiceto (Bologna);
Branca Francesco Giuseppe, az. agr. Pietà del dott. Luigi Corapi, Catanzaro;
Caruso rag. Pasquale, Cassa di risparmio Calabria e Lucania, Cosenza;
Cuzzocrea p.i. Luigi, Az. autonoma FF.SS., Reggio Calabria;
D'Orrico Bernardo, Cassa di risparmio Calabria e Lucania, Cosenza;
Faro Pasquale, Cassa di risparmio Calabria e Lucania, Cosenza;
Ferraro Alfredo, Az. agr. Longo-Bombini, S. Lorenzo del Vallo (Cosenza);
Fiorito Bruno, Enel, Cosenza;
Flotta Cesare, Montedison S.p.a., Crotone (Catanzaro);
Fullone Aldo, Cassa di risparmio Calabria e Lucania, Cosenza;
Galdino Giuseppe, Enel, Catanzaro;
Gigliarano Bruno, Soc. min. metallurgica Pertusola S.p.a., Crotone (Catanzaro);
Gullà Vincenzo, C.I.A.P.I., Crotone (Catanzaro);
Lanzetta Vincenzo, costruzioni Cerimele S.p.a., Napoli;
La Vergata Vittorio, I.N.A., Cosenza;

Marino Vittorio, ditta Francesco Liconti, Reggio Calabria;
Morrone Egilio, Cassa di risparmio Calabria e Lucania, Cosenza;
Nannipieri Faustino, Az. autonoma FF.SS. Reggio Calabria;
Neto Domenico, Enel, Reggio Calabria;
Pariano Angelantonio, Enel, Cosenza;
Pavone Saverio, Sip S.p.a., Catanzaro;
Raffa Paolo, Credito popolare calabrese S.r.l., Reggio Calabria;
Ragusa Leonardo, Enel, Cosenza;
Redente Aldo, Sip S.p.a., Cosenza;
Scappatura Francesco, Ospedali riuniti, Reggio Calabria;
Scarpino Pasquale, Az. agr. Il Principe dei F.lli Balbo-Torretta di Crucoli, Catanzaro;
Surace Antonino, vetreria F.lli Ferrari, Reggio Calabria;
Alaimo Giuseppa Iolanda, Enel, Catania;
Arancio Rosario, Enel, Catania;
Barberi Gaetano, Enel, Catania;
Bellavista Maria, Giuseppe Gulì fu Vincenzo S.p.a., Palermo;
Bertolino Giovanni, Banca sicula S.p.a., Trapani;
Bucchieri Giovanni, Anic S.p.a., Ragusa;
Buono Mario, sez. comm.to Marina militare, Augusta (Siracusa);
Cardella Carmelo, Federaz. ital. consorzi agrari società coop. r.l., Palermo;
Carriglio Giuseppe, sez. comm.to Marina militare, Augusta (Siracusa);
Castorina Sebastiano, F.lli Leonardi S.p.a., Acireale (Catania);
Cerami Michele Natale, az. agr. Salvia & Sabatini, Petralia Soprana (Palermo);
Chifani Anna, Tirrenia S.p.a., Palermo;
Colianni Rosario, Enel, Catania;
Corsaro Giuseppe, Enel, Catania;
Cottone Francesco, Enel, Palermo;
Cutaia Angelo, Enel, Agrigento;
Cutuli Stefano, Enel, Catania;
Donato Santi, sez. arsenale M.M., Messina;
Faro Gioacchino, Enel, Catania;
Filetti Filippo, Enel, Chiaromonte Gulfi (Ragusa);
Fontana Gioacchino, Enel, Castellammare del Golfo (Trapani);
Fundarò Mariano, Enel, Alcamo (Trapani);
Giardina Quinto Franco, Banca del popolo società coop. r.l., Trapani;
Giuffrida Salvatore, 11ª Direzione artiglieria, Messina;
La Fata Pietro, F.lli Caflisch S.a.s., Catania;
Lombardo Antonio, So.Chi.Mi.Si S.p.a., Miniera Ciavolotta (Agrigento);
Lombardo Michele, So.Chi.Mi.Si. S.p.a., Miniera Ciavolotta (Agrigento);
Maggio Benedetto, ditta Diego Rallo & Figli, Marsala (Trapani);
Mercadante Lorenzo, Enel, Palermo;
Millan Giovanni, ditta Campione Concetta, Catania;
Mirabella dott. Ugo, Banco di Sicilia, Palermo;
Montagna Enzo, Unicem S.p.a., Siracusa;
Nicolosi Alfio, Montedison S.p.a., Priolo (Siracusa);
Oteri Matteo, 11ª Direzione artiglieria Messina;
Pagano dott. Concetto, Cons. agr. interprovinciale di Catania e Messina, Catania;
Papalia Rocco, 11ª Direzione artiglieria Messina;
Parisi Giovanni, 11ª Direzione artiglieria, Messina;
Passari Luigi, 11ª Direzione artiglieria, Messina,
Pezzella Raffaele, Enel, Catania;
Piscopo Vincenzo, Enel, Agrigento;
Rappazzo Basilio, Tranvie Siciliane Sats S.p.a., Messina;
Sanfilippo Giuseppe, ditta Lena-Licalzi-Saddemi, Comiso (Ragusa);
Scalia Paolo, ditta Rosario Sapienza & C. S.n.c., Catania;
Scarpulla dott. Umberto, Consorzio agrario provinciale, Caltanissetta;
Schillaci Sebastiano, Cinema Excelsior, Catania;
Sciliberto Giovanni, 11ª Direzione artiglieria, Messina;
Sergi Francesco, Marina militare, comando gruppo N.U.L., Messina
Sveglia Nicolò, ditta Carlo Pellegrino & C., Marsala (Trapani);
Tinè Luigi, Enel, Palermo;
Todaro Giuseppe, Montedison S.p.a., Porto Empedocle (Agrigento);
Tomaselli Vito, F.lli Gaflisch S.a.s., Catania;
Trifiletti Giuseppe, Direzione auton. genio militare per la Marina, Messina;
Venuti Francesco, 11ª Direzione artiglieria, Messina;
Vitale Ignazio, Giuseppe Gulì fu Vincenzo S.p.a., Palermo;
Zahami Orlando, 11ª Direzione artiglieria, Messina;
Zanatta Mario, Ing. G. Torno & C. S.p.a., Milano;
Zappalà Salvatore, 11ª Direzione artiglieria, Messina;
Zirilli Giuseppe, sezione arsenale Marina militare, Messina;
Aroffo Efisio, Bonifiche sarde S.p.a., Arborea (Oristano);
Cardoni Giovanna, Enel, Cagliari;
Cicu dott. Luciano, Consorzio agrario provinciale soc. coop. r.l., Sassari;
Firinu Salvatore Angelo, A.M.M.I. S.p.a., Iglesias (Cagliari);
Lecis Luigi, Michelin italiana S.p.a., Cagliari;
Mallocci Sisinnio, Sogersa S.p.a., Monteponi (Cagliari);
Melis Giacomo, Ferrovie complementari sarde, Cagliari;
Mulas Gavino, Ferrovie complementari sarde, Cagliari;
Pani Luigi, Bonifiche sarde S.p.a., Arborea (Oristano);
Pettinao Raffaele, Salina di Stato, Cagliari;
Piras Giovanni Battista, Bonifiche sarde S.p.a., Arborea (Oristano);
Piredda Luigi, Sogersa S.p.a., Montevecchio (Cagliari);
Podda Antonio, C.I.E.R. di F. Trois & C. S.a.s., Cagliari;
Poddighe Eugenio, La Rinascente-Upim S.p.a., Cagliari;
Serafini Rino, Enel, Cagliari;
Serini Bernardo, Piombo Zincifera sarda S.p.a., Buggerru (Cagliari);

Sotgiu Antonio, 12ª off. ripar. motorizz. Esercito, Cagliari;

Trifiletti Antonio, Enel, Alghero (Sassari);

Tuveri Mario, Sogersa S.p.a., Montevecchio (Cagliari);

Zara Giovanni, Enel Carbonia (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° maggio 1975

LEONE

TOROS

(4710)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 2403 del 31 gennaio 1975;

Constatato che l'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) relativo all'anno 1974 è risultato pari a 146,2, con una variazione in aumento del 19,4 per cento rispetto a quello dell'anno 1973, pari a 122,4, che ha determinato la precedente variazione delle pensioni erogate dal fondo anzidetto;

Considerato che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1975, ad un ulteriore adeguamento delle pensioni poste a carico del suddetto fondo di previdenza in misura pari alla corrispondente variazione percentuale subita dall'indice anzidetto;

Considerato che per far fronte all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, il cui valore capitale è stato valutato in circa 4,5 miliardi di lire, non è necessario disporre l'aumento dell'aliquota contributiva in quanto tale onere trova copertura nelle disponibilità della gestione che presenta, secondo i dati del bilancio preventivo dell'anno 1975, un avanzo di esercizio di circa 4,7 miliardi di lire ed un avanzo patrimoniale di oltre 44 miliardi di lire;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, che ha espresso il proprio parere con deliberazione assunta nella seduta del 24 febbraio 1975;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1974 ed in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1975, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, nella misura del 19,4 per cento del loro ammontare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte mediante le disponibilità della gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(5102)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Approvazione del regolamento interno per l'esercizio del deposito franco della S.r.l. Magazzini tirreni, in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti il testo unico delle leggi sui depositi franchi approvato con il regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1047, con il quale la S.r.l. Magazzini tirreni, con sede in Napoli, è stata autorizzata ad istituire un deposito franco nei locali situati al molo Pisacane, calata di Levante, del porto di Napoli;

Viste le deliberazioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli n. 619 del 30 agosto 1973 e n. 616 del 26 luglio 1974, con le quali la stessa camera ha proposto il regolamento interno per l'esercizio del suddetto deposito franco;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento interno composto di quarantaquattro articoli, proposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli con le deliberazioni citate nelle premesse, per l'esercizio del deposito franco della S.r.l. Magazzini tirreni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1047.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Approvazione delle nuove condizioni per il rilascio da parte delle imprese autorizzate ad esercitare in Italia il ramo di responsabilità civile autoveicoli, del certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto 26 maggio 1971, con il quale l'U.C.I., Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1972, con il quale sono state approvate le condizioni tariffarie per il rilascio del predetto certificato internazionale da parte delle imprese autorizzate ad esercitare in Italia il ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Vista la direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, in base alla quale ogni Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie affinché la garanzia assicurativa copra anche i danni causati nel territorio di tutti gli altri Stati comunitari o che hanno aderito alla citata direttiva;

Ritenuto che a seguito di detta direttiva comunitaria il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) deve in ogni caso essere valido almeno per tutti i Paesi comunitari e che non è più consentito il rilascio di certificati con scadenza di validità difforme da quella indicata nella polizza di responsabilità civile autoveicoli sulla base della quale il certificato medesimo viene rilasciato;

Vista la domanda e relativa relazione tecnica, presentata dall'Ufficio centrale italiano intesa ad ottenere per conto delle imprese autorizzate ad esercitare in Italia il ramo di responsabilità civile autoveicoli, l'approvazione di nuove condizioni per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) da parte di dette imprese;

Considerato che le nuove condizioni, mentre semplificano il sistema di concessione della garanzia, non comportano, in rapporto alla maggiore estensione ed ampiezza dei rischi assunti, variazioni sostanziali nella misura dei premi;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le nuove condizioni per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) a decorrere del 1° luglio 1975.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5322)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Istituzione della commissione per il riordinamento del sistema delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Preso atto del voto espresso dalla Camera dei Deputati nella seduta del 22 maggio 1975;

Considerato che in aderenza alle risultanze del dibattito parlamentare si pone la necessità di istituire una commissione rappresentativa, con la partecipazione anche di esperti altamente qualificati, che:

1) acquisisca gli elementi informativi essenziali per la piena conoscenza del ruolo svolto dal sistema delle partecipazioni statali e dei grandi problemi affrontati;

2) formuli concrete proposte per un'incisiva azione di coordinamento che salvaguardi l'efficienza del sistema e realizzi un assetto che, sul piano organizzativo e gestionale, risponda alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale, esalti i valori dell'imprenditorialità, garantisca attraverso efficienti controlli il pieno rispetto della legalità;

Decreta:

E' istituita la commissione per il riordinamento del sistema delle partecipazioni statali e sono chiamati a farne parte i signori:

Presidente:

Chiarelli prof. Giuseppe.

Vice presidente:

Piga dott. Franco.

Componenti:

Amato prof. Giuliano; Andreatta prof. Beniamino; De Stefano dott. Antonino; Di Nardi prof. Giuseppe; Glisenti dott. Giuseppe; Maccanico dott. Antonio; Nicolò prof. Rosario; Pagani dott. Bruno; Parravicini professor Giannino; Sandulli prof. Aldo; Tuccari professor Emanuele.

A comporre la commissione partecipano altresì: il ragioniere generale dello Stato, dott. Vincenzo Milazzo; il segretario generale della programmazione economica, dott. Giovanni Landriscina; il segretario generale della Banca d'Italia, dott. Carlo Ciampi; il capo di gabinetto del Ministro per le partecipazioni statali, cons. Paolo Salvatore; il capo ufficio studi economici del Ministero per le partecipazioni statali, prof. Luigi Cappugi ed il dott. Giovanni Ruoppolo, magistrato del Consiglio di Stato, segretario.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(5442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Offerte di vendita all'intervento di formaggio grana padano fuori sale fabbricato entro il 31 marzo 1975

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Viste le delibere A.I.M.A. 3 gennaio e 7 marzo 1975 con annesso atto disciplinare, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 gennaio 1975, n. 29 e 4 aprile 1975, n. 90, concernenti l'espletamento delle operazioni di intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano di produzione della campagna 1974-75 in attuazione delle norme comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 804/67 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e ai successivi regolamenti applicativi ed integrativi;

Visto il regolamento (CEE) n. 71/75 del 28 aprile 1975 che modifica la caratteristica del formaggio grana padana fuori sale conferibile all'intervento relativamente al tenore minimo di grasso su sostanza secca stabilito nel 32%, in luogo del 36% previsto dal regolamento (CEE) n. 1107/68 del 27 luglio 1968 concernente modalità di applicazione degli interventi nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Ritenuta la necessità, in relazione a offerte pervenute allo A.I.M.A. per la vendita all'intervento di formaggio grana padano fuori sale, di richiamare in vigore le condizioni contenute per tale tipo di prodotto nell'atto disciplinare annesso alla citata delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975;

Nell'adunanza del 30 maggio 1975;

Ha deliberato:

A modifica della deliberazione 7 marzo 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 4 aprile 1975, per la vendita all'intervento del formaggio grana padano fuori sale di età compresa fra i 30 ed i 60 giorni, fabbricato nel periodo 12 novembre 1974-31 marzo 1975 ed offerto all'intervento tra il 1° gennaio ed il 15 maggio 1975, sono richiamate in vigore le condizioni contenute per tale tipo di prodotto nell'atto disciplinare annesso alla deliberazione 3 gennaio 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 30 gennaio 1975, salvo per quanto concerne la caratteristica relativa al tenore minimo di grasso su sostanza secca, di cui all'art. 3, punto 2, lettera *a*), che deve intendersi stabilito nel 32%, anzichè nel 36 per cento.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(5445)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 28-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pisano Giuseppe, in Campo Ligure (Genova), via G. Sarocco n. 50, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 28-GE », ha dichiarato che tre dei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(5074)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 79-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Alioto Adriana S.r.l., in Genova, via Ippolito d'Aste n. 7, assegnataria del marchio di identificazione « 79-GE », ha dichiarato che 21 dei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(5075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1975, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2635/M)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1975, il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2636/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2637/M)

Autorizzazione al comune di Motteggiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Motteggiana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2638/M)

Autorizzazione al comune di Acquanegra sul Chiese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2639/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.718.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2640/M)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.283.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2641/M)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2642/M)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2643/M)

Autorizzazione al comune di Pizzighettone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Pizzighettone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2644/M)

Autorizzazione al comune di Motta Baluffi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Motta Baluffi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2645/M)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1975, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2646/M)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1975, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 35.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2647/M)

Autorizzazione al comune di Ovada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1975, il comune di Ovada (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2648/M)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1975, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 254.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2649/M)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1975, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo L. 866.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2651/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1975, il comune di Crispano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.299.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2774 della *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 28 aprile 1975.

(2650/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Zolfo bagnabile 60 micronizzato dell'impresa Esso chimica

Con decreto ministeriale 5 maggio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Zolfo bagnabile 60 micronizzato, concessa alla impresa Esso chimica, piazzale Industria, 46, Roma, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5120)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lugo dell'impresa Verchim Asterias

Con decreto ministeriale 31 maggio 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lugo, concessa alla impresa Verchim Asterias con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5121)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Mario Attanasio, nato a Positano (Salerno) il 12 settembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 23 giugno 1971.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5017)

Il dott. Gerardo Traficante, nato a Catanzaro il 23 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 11 febbraio 1965.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5018)

Il dott. Melchiade Puccetti, nato a Castiglione dei Pepoli (Bologna) il 1° gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 29 aprile 1963.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5019)

Il dott Carlo Ianulardo, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 20 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 16 gennaio 1969.
Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5020)

REGIONE PIEMONTE

Varianti al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 settembre 1974, n. 3009, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Torino per quanto attiene l'area destinata in catasto al foglio di mappa n. 172 particelle n. 100 parte di proprietà FER.CO S.p.a. Ferrovie e costruzioni n. 157-158-159-160-161 del nuovo catasto edilizio urbano di proprietà FER.CO S.p.a. Ferrovie e costruzioni e lettera *A* di proprietà Acque pubbliche, della superficie complessiva di mq 15.010.

(5044)

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 settembre 1974, n. 3112, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Torino relativamente all'area distinta in catasto al foglio di mappa n. 76 particelle n. 453 di proprietà Zenga Edoardo fu Antonio e Ricca Giuseppina, n. 429 di proprietà Buroni Giorgio fu Alessandro e n. 455 di proprietà Buroni Massimo fu Alessandro, della superficie complessiva di mq 5160.

(5047)

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 settembre 1974, n. 3498, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Torino relativamente all'area, della superficie complessiva di mq 17.735, distinta in catasto al foglio di mappa n. 118 particelle n. 21 parte e n. 140 di proprietà S.p.a. Conte Verde Torino, lettera *C* e lettera *D* di proprietà Acque pubbliche (bealera di Grugliasco).

(5045)

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 settembre 1974, n. 3111, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Torino relativamente all'area della superficie complessiva di mq 12.056, distinta in catasto al foglio di mappa n. 113 particelle n. 45-*a* parte di proprietà Compagnia immobiliare mobiliare azionaria S.p.a. e n. 46-*a* di proprietà Pluviano Giovanni fu Giovanni Battista, destinandola ad edilizia scolastica, per la costruzione di una scuola dell'obbligo di ventiquattro aule.

(5046)

Approvazione del piano particolareggiato del comune di Vercelli

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 febbraio 1975, n. 615, è stato approvato il piano particolareggiato del comune di Vercelli, relativo all'area dell'ex Ospedale S. Andrea compresa tra le vie G. Ferraris, Dante Alighieri, G. B. Viotti, viale Garibaldi e piazza Roma.

(5042)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 marzo 1975 dalla signorina Božič Liliana, nata a Capodistria il 12 agosto 1956, residente a Trieste, in via Carlo Buttazzoni, 14, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bossi;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Božič Liliana è ridotto nella forma italiana di Bossi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 giugno 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(5057)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 marzo 1975 dalla signorina Divissich Annabella, nata a Pola il 3 luglio 1942, residente a Trieste, in via del Roncheto, 28/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Divissi;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Divissich Annabella è ridotto nella forma italiana di Divissi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 giugno 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(5058)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 173 cpv., 200 primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134, del 1960;

Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 3 e 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 1966 e concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione alla carriera di concetto degli archivi notarili;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Visti gli articoli 1 a 4, 7, 10, 18, 21, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi d'accesso ai singoli ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, col quale la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, a otto posti di volontario della carriera di concetto;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

C) Sia cittadino italiano;

D) Sia di buona condotta;

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n 90 del 1961;

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale archivi notarili. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio al summenzionato ufficio centrale o ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500 (lire millecinquecento), eseguito presso un archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine della domanda, inoltrata dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - C.A.P. 00154 Roma - Ostiense.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) nozioni di contabilità di Stato.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; statistica.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 8 nei giorni dodici e tredici novembre 1975, *con inizio alle ore otto antimeridiane.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - c.a.p. 00154 Roma - Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 Roma - Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrne copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il candidato dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati o appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947 n 60 prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministero riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al segretario (prima classe di stipendio) della carriera di concetto degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 87

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale degli archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99
00154 ROMA - Ostiense

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto della Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso l'istituto . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .;

Allega quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 1.500.

Data, ...

Firma (5)

. . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno d'età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(5135)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a cinque posti di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione, in data 17 dicembre 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per cinque periti analisti in prova;

Vista la tabella *A* 1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti analisti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per cinque posti di perito analista in prova, del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito chimico o perito chimico industriale o di perito industriale capotecnico (specializzazione in chimica industriale o specializzazione tecnologie alimentari).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa o dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi.

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego dopo aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione al concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente un visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti pescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria conserviera.

Prova pratica:

Chimica analitica quantitativa applicata alle conserve alimentari.

Prova orale:

Industria conserviera. Legislazione sulle conserve alimentari. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'ndustria.

Art. 14.

La prova scritta avrà luogo a Parma il giorno 22 ottobre 1975 con inizio alle ore 8,30 presso la sede della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale Tanara, 33.

Le date della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione e verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica e a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito analista effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 10 maggio 1975

Il presidente: CULTRERA

(4837)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nella Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 489, che ha apportato modifiche alla succitata legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 120, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

gen. brig. CC. spad. Melotti Giuseppe.

Membri:

col. CC. spe. Tellarini Gianfranco;
t. col. CC. spe. Mazzeo Pasquale;
t. col. CC. spe. Lo Presti Enrico;
t. col. CC. spe. Santarelli Michelino.

Membri supplenti:

t. col. CC. spe. Ficacci Giov. Battista;
t. col. CC. spe. Cosi Carlo.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1975
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 327

(4892)

OSPEDALE CIVILE «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PAOLA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

In esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione 22 marzo 1975, n. 113, e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto cardiologo.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 14 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, via Prominteste, tel. 3141.

(5279)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA REALE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Scadenza improrogabile ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(5280)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1975, n. 18.

Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*8 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale nelle more della formazione del piano provinciale ospedaliero, da approvarsi con legge provinciale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, può autorizzare, sentito il parere del comitato provinciale di sanità, le amministrazioni ospedaliere ad eseguire opere di costruzione, ampliamento e trasformazione degli stabilimenti ospedalieri esistenti, nonchè a provvedere all'istituzione di nuovi stabilimenti di ricovero e cura, di nuove divisioni e sezioni e di nuovi servizi ospedalieri.

Le convenzioni concernenti i servizi ospedalieri sono soggette all'approvazione della giunta provinciale sentito il parere del comitato provinciale di sanità.

Art 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo viene concessa con rispetto di quanto stabilito agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, ed in presenza di esigenze inderogabili ed urgenti di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatti mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi.

Art. 3.

Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 1 della presente legge, le amministrazioni ospedaliere interessate devono presentare alla giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione, motivate domande corredate di tutti gli elementi ritenuti utili per un'adeguata illustrazione e documentazione delle esigenze da soddisfare.

Art. 4.

Fino a che la provincia autonoma di Bolzano non avrà provveduto all'attuazione delle norme fondamentali di riforma e dei principi stabiliti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, ai sensi dell'art. 22 delle legge stessa, è disposto quanto segue:

1) al personale dipendente dagli enti ospedalieri della provincia continuano ad applicarsi l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia secondo le modalità ed i limiti stabiliti con deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione.

Il premio di fine servizio continua ad essere corrisposto secondo i rispettivi regolamenti organici in atto;

2) ai dipendenti ospedalieri che, fuori dell'orario di lavoro, svolgono funzioni direttive, didattiche ed amministrative presso le scuole ed i corsi di formazione del personale sanitario paramedico presso l'ospedale, competono compensi aggiuntivi deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ospedale stesso, a partire dall'anno scolastico 1974-75, nei limiti e secondo le modalità che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge;

3) ai componenti non dipendenti ospedalieri delle commissioni, di cui alla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, continuano ad essere corrisposti i compensi e le indennità previsti da questa legge.

Ai componenti non dipendenti ospedalieri, compresi i membri del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri non percepienti l'indennità di carica, facenti parte di altre commissioni, spettano i compensi e le indennità previsti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modifiche.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 marzo 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3672)

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 marzo 1975, n. 5.
Provvedimenti per la pesca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **11** *del* 15 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di iniziative intese al potenziamento della pesca in Sicilia, sono concessi i benefici di cui alla presente legge.

Art. 2.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, i cui natanti risultano iscritti nei compartimenti marittimi della Regione e che quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività.

I pescatori ed armatori singoli devono dimostrare di avere esercitato attività di pesca per almeno 3 anni durante il quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di società, consorzi e cooperative richiedenti, almeno il 40 per cento del capitale sociale deve essere costituito dall'apporto finanziario di pescatori o armatori aventi i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3.

I pescatori e gli armatori, singoli o associati, possono ottenere la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto:

a) per la costruzione di motopescherecci aventi stazza lorda da 30 a 200 tonnellate, con potenza motore non inferiore a 80 HP, previo impegno della demolizione, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno o più natanti di stazza lorda complessivamente non inferiore all'80 per cento del tonnellaggio da costruire, iscritti presso compartimenti marittimi siciliani da almeno un triennio prima dell'entrata in vigore della presente legge e che risultino in esercizio almeno un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.

L'obbligo della demolizione non sussiste per coloro che abbiano subito la perdita dei natanti per naufragio o per causa di forza maggiore nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda da comprovare mediante certificazione della competente capitaneria di porto, nonchè per le cooperative di nuova istituzione costituite esclusivamente da pescatori che abbiano i requisiti previsti dal secondo comma del precedente art. 2;

b) per l'ampliamento, la trasformazione, la riparazione ed il miglioramento di scafi da pesca già esistenti e per la sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio; i predetti scafi debbono essere iscritti, da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei compartimenti marittimi siciliani;

c) per la costruzione di motobarche da pesca di stazza lorda non superiore a 15 tonnellate, previo impegno della demolizione di natanti di pari tonnellaggio, da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, nonchè per la trasformazione e l'ammodernamento, compreso l'acquisto e l'installazione di nuovi apparati motore, di motobarche esistenti ed iscritte nei compartimenti marittimi siciliani da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, che dimostrino di essere state in esercizio per almeno un anno durante tale triennio e rientrino nei limiti di tonnellaggio sopra indicati.

L'obbligo della demolizione non sussiste per coloro che abbiano subito la perdita dei natanti per naufragio o per causa di forza maggiore nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda da comprovare mediante certificazione della competente capitaneria di porto, nonchè per le cooperative di nuova istituzione costituite esclusivamente da pescatori che abbiano i requisiti previsti dal secondo comma del precedente art. 2.

I natanti di cui alla presente lettera non devono essere adibiti alla pesca a strascico.

Finanziamenti e contributi non possono superare complessivamente il limite dell'80 per cento della spesa sostenuta, ivi compresa quella di primo armamento e di avviamento in misura non eccedente il 5 per cento della spesa complessiva.

Detto limite è elevato fino al 100 per cento per iniziative poste in essere da organismi cooperativistici o consortili.

La concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi per la costruzione ed il miglioramento di natanti per la pesca è subordinata alla condizione che le opere vengano eseguite nei cantieri navali della Regione.

Art. 4.

Le cooperative, le associazioni ed i consorzi di pescatori e di armatori possono altresì ottenere la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di opere ed attrezzature sussidiarie per la pesca, per la sua trasformazione e per la commercializzazione, che presentino un carattere di preminente e durevole utilità collettiva, quali:

a) impianti frigoriferi per la conservazione del pescato o per surgelazione dei prodotti ittici;

b) mezzi di trasporto isotermici per il rapido smistamento dei prodotti ittici verso i centri di consumo e banconi frigoriferi per la vendita al dettaglio;

c) locali sociali, magazzini di deposito, centri di raccolta e di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;

d) attrezzature per spacci che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici;

e) macchinari per la produzione di contenitori per il pescato.

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature di cui al presente articolo sono vincolati all'uso per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del loro finanziamento.

Art. 5.

I pescatori e gli armatori singoli o associati possono ottenere la concessione di contributi a fondo perduto:

a) per i natanti fino a 30 tonnellate nella misura di lire 100.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito ai sensi delle vigenti disposizioni in attuazione delle lettere a) e c) dell'art. 3 della presente legge; per i natanti di tonnellaggio superiore a 30 tonnellate nella misura di lire 70.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito ai sensi delle vigenti disposizioni, in attuazione della lettera a) dell'art. 3 della presente legge. La misura del contributo è di lire 120 mila per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito a seguito di cessazione di attività senza sostituzione;

b) nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di reti, per l'acquisto e l'installazione a bordo di attrezzature e apparecchiature conformi ai più recenti indirizzi tecnologici, particolarmente se dirette a tutelare la sicurezza della vita umana in mare, a ridurre il costo di gestione ovvero idonee alla più efficace ricerca dei banchi da pesca, al miglior trattamento a bordo del pescato, al suo investimento, al suo trasporto, ad evitare la perdita degli attrezzi da pesca, nonchè per l'acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati o isotermici per il trasporto dei prodotti della pesca. Il contributo per l'acquisto di reti ed attrezzature per motobarche di stazza lorda non superiore a 15 tonnellate e per motopescherecci fino a 80 tonnellate può essere concesso solo se rispondenti al tipo di pesca per il quale i rispettivi natanti sono destinati;

c) nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta dalle imprese che realizzino impianti ed attrezzature per la piscicoltura, la molluschicoltura o la maricoltura in genere;

d) nella misura del 20 per cento per le finalità di cui alle lettere a), c), d), e) del precedente art. 4.

Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del presente articolo i pescatori e gli armatori singoli o associati possono ottenere altresì la concessione di finanziamenti a tasso agevolato.

Art. 6.

I contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della presente legge possono essere concessi nella misura massima del 25 per cento e quelli di cui alla lettera c) nella misura massima del 30 per cento della spesa necessaria a realizzare la singola iniziativa. Tali misure sono elevate rispettivamente al 45 per cento ed al 50 per cento per le iniziative poste in essere da organismi cooperativistici o consortili.

Le istanze di contributo devono essere corredate:

a) per l'acquisto di macchinari da pesca, da preventivi rilasciati dalle ditte fornitrici e vistati per la congruità dei prezzi dalle capitanerie di porto o dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le rispettive competenze;

b) per la costruzione di opere, da progetti vistati per la congruità dei prezzi dall'ufficio del genio civile per le opere marittime competente per territorio.

Le modalità per ottenere i contributi sono determinate, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dallo assessore per l'industria e commercio, sentito il consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della somma spettante a titolo di anticipazione, ed il rimanente 50 per cento a collaudo delle opere.

Art. 7.

I contributi a fondo perduto previsti agli articoli 3 e 5 della presente legge vengono erogati dall'assessore per l'industria e commercio, su istanza documentata dall'interessato, sentito il consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

Art. 8.

Per le finalità di cui agli articoli 3 e 5, lettere b), c) e d) della presente legge, l'assessore per l'industria e commercio è autorizzato a concedere contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi in favore dei pescatori ed armatori singoli, da istituti ed aziende di credito abilitati allo esercizio del credito peschereccio, in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non superi il 3 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

I finanziamenti non possono avere durata superiore a 15 anni, di cui non più di 5 di utilizzo e di preammortamento e non più di 10 di ammortamento.

Essi entrano in ammortamento il 1° gennaio o il 1° luglio del quarto anno successivo a quello della prima o unica erogazione.

I contributi sul pagamento degli interessi possono essere accordati per i finanziamenti le cui istanze documentate siano pervenute agli istituti di credito entro il 30 giugno 1975.

Art. 9.

Il contributo previsto all'articolo precedente viene liquidato agli istituti di credito ad annualità posticipate con decreto dell'assessore per l'industria e commercio, sulla base degli elenchi trasmessi da ciascun istituto all'assessorato, ed è pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso determinato a quella calcolata al tasso del 3 per cento.

Per il periodo di utilizzo e di preammortamento il contributo è pari alla differenza fra gli interessi semplici al tasso riconosciuto e quella al tasso del 3 per cento.

Art. 10.

Per le finalità previste agli articoli 3, 4 e 5 è istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) un fondo di rotazione a gestione separata per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore delle cooperative di pescatori e loro consorzi che abbiano sede e svolgano la propria attività nel territorio della Regione.

Il fondo ha una dotazione iniziale di 2000 milioni, che saranno versati dalla Regione in tre annualità a decorrere dallo esercizio finanziario 1974.

I finanziamenti non possono gravare sui beneficiari per interessi e per ogni altro onere in misura superiore al 3 per cento ed hanno durata di 15 anni.

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) comunica all'assessorato dell'industria e del commercio le operazioni effettuate.

Art. 11.

I tassi di interesse riconosciuti agli istituti di credito per le operazioni previste dalla presente legge sono determinati periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 12.

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a concorrere al pagamento degli interessi per le operazioni delle cooperative di pescatori e loro consorzi.

Il tasso di interesse non dovrà gravare sulle cooperative e loro consorzi oltre il 3 per cento compresi gli oneri e gli accessori.

Il tasso che gli istituti di credito sono autorizzati a praticare per le operazioni previste nel presente articolo è quello determinato dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Per la realizzazione delle finalità del presente articolo il contributo annuo a favore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) previsto dall'art. 12 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, e successive modificazioni, è elevato di lire 500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1974.

Art. 13.

Il credito derivante dai finanziamenti di cui all'art. 3 è garantito da ipoteca navale sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate ai natanti stessi.

Quello derivante dai finanziamenti di cui all'art. 4 è garantito da ipoteca sugli immobili e sui mobili registrati e da privilegio sui macchinari ed attrezzature.

I natanti dati in garanzia devono essere assicurati contro i rischi della navigazione per l'ammontare del mutuo originale o residuo aumentato del 10 per cento. Gli altri beni devono essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione vengono vincolate a favore dell'istituto o azienda mutuante.

Art. 14.

I rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono coperti da un fondo di garanzia sussidiaria istituito presso l'IRFIS.

Tale garanzia, che è prevista sino all'80 per cento delle perdite definitivamente accertate dagli istituti ed aziende di credito compresi gli interessi maturati e le spese sostenute, non è cumulabile con analoghe garanzie previste da altre leggi.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

1) dalle somme che gli istituti e le aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti stessi sono tenuti a operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione sull'importo originario del finanziamento concesso ai sensi della presente legge;

2) da un contributo della Regione di lire 300 milioni;

3) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

4) da eventuali contributi di enti ed associazioni interessati al potenziamento della pesca siciliana.

L'assessore preposto al bilancio, sentito il comitato regionale per il credito ed il risparmio, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'IRFIS allo scopo di determinare il compenso per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del fondo.

Art. 15.

I benefici previsti dalla presente legge sono decurtati delle somme eventualmente ricevute allo stesso titolo dai beneficiari in virtù di leggi statali.

I natanti e le attrezzature ammessi ai benefici di cui alla presente legge non possono essere alienati nè possono essere destinati a scopi diversi da quelli per cui sono stati costruiti, almeno per 10 anni.

In ogni caso i natanti non possono essere trasferiti in compartimenti marittimi non siciliani prima del termine di 15 anni dalla concessione del beneficio.

Ai fini della vigilanza sull'utilizzazione e sulla destinazione dei benefici di cui alla presente legge spetta all'assessorato dell'industria e del commercio la facoltà di disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese beneficiarie, le quali sono tenute a consentirne lo svolgimento ed a fornire ogni informazione utile a tal fine.

L'infrazione agli obblighi di cui al presente articolo e la inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro comportano la decadenza dal beneficio, ferma restando la garanzia di cui all'art. 14 della presente legge.

La decadenza è pronunciata con decreto dell'assessore per l'industria e commercio.

Art. 16.

L'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1957, n. 45, è modificato come segue:

« Il consiglio regionale della pesca e delle attività marinare è composto:

a) dal direttore regionale dell'assessorato dell'industria e del commercio;

b) dal dirigente il gruppo di lavoro pesca ed attività marinare dell'assessorato dell'industria e del commercio;

c) dai comandanti delle direzioni marittime della Sicilia;

d) dal dirigente di gruppo di lavoro opere marittime dello assessorato dei lavori pubblici;

e) da un rappresentante del registro italiano navale;

f) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;

g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali scelti dall'assessore per l'industria è commercio su terne designate dalle organizzazioni stesse;

h) da tre rappresentanti delle maggiori associazioni cooperative scelti dall'assessore per l'industria e commercio su terne designate dalle associazioni stesse;

i) da un rappresentante della Federazione nazionale della pesca;

l) da tre esperti nel settore della pesca e dell'attività marinare.

I componenti del consiglio sono nominati con decreto dell'assessore per l'industria e commercio ».

L'art. 4 della legge succitata è modificato come segue:

« I membri del consiglio durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'assessorato dell'industria e del commercio che viene nominato con decreto dell'assessore per l'industria e commercio ».

L'art. 5 della già richiamata legge n. 45 è così modificato:

« Il consiglio regionale della pesca e delle attività marinare è presieduto dall'assessore per l'industria e commercio o, per sua delega, dal direttore regionale dell'assessorato.

Il consiglio può essere integrato dai presidenti delle locali camere di commercio o dai capi degli uffici marittimi tutte le volte che vengono trattati problemi che interessano le rispettive zone di competenza; nonchè da tre docenti delle facoltà di scienze delle Università siciliane designati dai rettori su indicazione delle facoltà medesime, quando vengono trattate le materie indicate all'art. 19 della presente legge ».

Art. 17.

L'assessore per l'industria e commercio è autorizzato a finanziare opere per la costruzione o l'ampliamento di mercati ittici, l'ammodernamento o l'acquisto delle installazioni per la conservazione ed il trattamento dei prodotti della pesca, nonchè di apparecchiature e dispositivi per le aste, nastri trasportatori, mezzi meccanizzati e quanto altro occorre per un'efficiente commercializzazione dei prodotti pervenuti nel mercato.

I finanziamenti sono erogati, sentito il parere del consiglio regionale della pesca in favore dei comuni nel cui territorio hanno sede mercati ittici in rapporto al volume di prodotto pescato.

Art. 18.

Per la protezione delle risorse biologiche, per ricerche di biologia marina applicata alla pesca con particolare riguardo allo sviluppo ed al sostegno tecnico dell'acquacoltura e della maricoltura, l'assessore per l'industria e commercio è autorizzato a finanziare programmi poliennali di studi, di ricerche e di attività sperimentali.

I programmi saranno attuati, anche in forma collegiale, da istituti universitari ed enti specializzati.

Art 19.

Il consiglio regionale della pesca:

a) determina i temi che dovranno formare oggetto delle ricerche applicate;

b) valuta ed esamina dal punto di vista tecnico-finanziario i programmi di ricerca;

c) propone all'assessorato dell'industria e del commercio il finanziamento dei programmi;

d) acquisisce i risultati, anche parziali, e pubblica gli stessi.

Art. 20.

L'assessore per l'industria e commercio è autorizzato a concedere su richiesta degli istituti od enti incaricati delle ricerche un finanziamento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione del programma, al momento dello affidamento dell'incarico.

Il rimanente 20 per cento viene erogato ad attuazione del programmi di cui all'art. 18 della presente legge.

Art. 21.

L'assessore per l'industria e commercio è autorizzato a stipulare con società ed enti particolarmente idonei convenzioni dirette:

a) all'impianto ed alla gestione di un sistema di navigazione iperbolica con onde radio continue a bassa frequenza ed identificazione dei viali per mezzo di trasmissioni multipulse, costituito da quattro stazioni trasmittenti e riceventi ubicate nel territorio dell'Isola, ivi comprese le isole minori, e diretto a mantenere, a tutti gli effetti, contatti continui con i natanti addetti alla pesca;

b) all'acquisto, all'installazione e manutenzione di apparecchiature di bordo che servano da collegamento con le stazioni trasmittenti di cui alla precedente lettera a).

Tali attrezzature di bordo saranno cedute in noleggio agli interessati contro pagamento di un canone corrispondente alle spese annue di manutenzione;

c) alla compilazione di carte nautiche speciali per l'uso delle apparecchiature di che trattasi.

Art. 22.

Per far fronte agli oneri di cui all'articolo precedente sono disposti i seguenti stanziamenti: lire 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 per l'impianto delle stazioni trasmittenti e per l'acquisto e istallazioni di apparecchi di bordo; lire 200 milioni annue, a decorrere dall'anno finanziario 1975, per la gestione delle stazioni trasmittenti e per la manutenzione e gli impianti di bordo; lire 10 milioni per l'anno finanziario 1974 per la preparazione delle carte nautiche speciali.

Art. 23.

Ai pescatori effettivamente imbarcati e che risultino non assistiti dalla Cassa marittima meridionale è corrisposta, in caso di malattia o di infortunio, e sino a quando tale onere non sarà assunto dallo Stato, una indennità giornaliera fino alla concorrenza della misura prevista dall'art. 8 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, e successive aggiunte e modifiche, per i pescatori muniti di libretto di navigazione ed imbarcati su natanti iscritti a ruolo.

Art. 24.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INAM e con l'INAIL ai fini dell'erogazione dell'indennità giornaliera di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

Per le finalità previste nei precedenti articoli 23 e 24 è istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione, il cui ammontare è fissato in lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 26.

L'assessore per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa marittima meridionale ai fini dell'assunzione a carico della Regione dell'onere derivante dall'estensione dell'indennità giornaliera, di cui allo art. 8 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, in favore dei capitani, dei padroni marittimi muniti del relativo diploma e dei motoristi che si imbarchino sui natanti adibiti alla pesca, per il periodo semestrale di tirocinio previsto dal codice della navigazione.

Art. 27.

Per le finalità del precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 28.

Per i fini di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

per i contributi sul pagamento degli interessi di cui allo art. 3, il limite quindicinale di spesa di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario in corso ed il limite quindicennale di spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1975;

per i contributi a fondo perduto di cui allo stesso art. 3, lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, così ripartiti: lire 600 milioni per i contributi previsti alla lettera *a*), lire 100 milioni per i contributi previsti alla lettera *b*), lire 50 milioni per i contributi previsti alla lettera *c*);

per i contributi a fondo perduto di cui all'art. 5, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e lire 175 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

per il contributo sul pagamento degli interessi di cui allo stesso art. 5, lettere *b*) e *c*), lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e lire 125 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

per le finalità previste all'art. 10, lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974, lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

per le finalità previste all'art. 12, lire 500 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1974;

per il contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 14, lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

per le finalità previste all'art. 17, lire 4000 milioni per l'esercizio finanziario 1974, a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale;

per le finalità previste agli articoli 18 e 20, lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

per le finalità previste agli articoli 21 e 22, lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1974, lire 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1976;

per le finalità previste agli articoli 24 e 25, lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

per le finalità previste all'art. 26, lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 29.

Per l'anno finanziario in corso e successivi, le spese autorizzate per le finalità della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione in relazione alle effettive necessità e nel totale in misura non eccedente quella prevista dal precedente art 28.

Art. 30.

All'onere di lire 5960 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede: quanto a lire 1960 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 e, quanto a lire 4000 milioni, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 2151 del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1975 e successivi, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai bilanci della Regione e del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 31.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1975

BONFIGLIO

SALADINO - D'ACQUISTO

LEGGE 13 marzo 1975, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, recante provvedimenti per la pesca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, recante provvedimenti per la pesca, sono soppresse. Conseguentemente è soppressa l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 28 della predetta legge, per la parte relativa alle disposizioni sopra indicate.

Art. 2.

Nell'ultimo comma dell'art. 14 della legge indicata nell'articolo precedente è aggiunto il seguente periodo:

« Le spese relative, che non potranno superare la misura dell'uno per cento, sono poste a carico del fondo stesso ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 14 marzo 1975, n. 7.

Interventi finanziari in favore dell'Ente minerario siciliano e dell'Ente siciliano per la promozione industriale e provvidenze in favore dei lavoratori della miniera Realmonte.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo speciale a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano (EMS) ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1972, n. 29, è incrementato di lire 6750 milioni.

Art. 2.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai 72 operai della miniera Realmonte licenziati dalla S.p.a. Chisade, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1975, un'indennità straordinaria mensile di attesa pari alla retribuzione di fatto percepita fino al 31 dicembre 1974, rapportata a 26 giornate per ogni mese.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 47 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 536 milioni per consentire l'utilizzazione dei lavoratori di cui al precedente art. 2 negli organici delle unità produttive delle società collegate dell'Ente medesimo, compresa la Sochimisi.

Art. 4.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, è incrementato di lire 1610 milioni per interventi straordinari in favore delle collegate Ispea e Sorim.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), previsto dall'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è incrementato di lire 9000 milioni, di cui lire 3000 milioni per interventi straordinari in favore della collegata S.p.a. Gecomeccanica.

Art. 6.

Le delibere dell'Ente minerario siciliano e dell'Ente siciliano per la promozione industriale riguardanti l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge debbono indicare la destinazione vincolata delle somme e sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale, prima dell'approvazione stessa, riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 7.

All'onere di lire 17.360 milioni previsto dagli articoli 1, 4 e 5 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 - Fondo per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo finanziati dallo Stato, del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 47 milioni previsto dall'art. 2 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte con le disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

All'onere di lire 536 milioni previsto dall'art. 3 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 marzo 1975

BONFIGLIO

SALADINO - D'ACQUISTO

(3677)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. 14.

Integrazioni e modificazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 - Indennità dei consiglieri.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, compete fino al giorno precedente quello delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 2.

La misura della diaria mensile di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 1974 è elevata a L. 200.000.

Art. 3.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge e previsto per gli anni 1974 e 1975 in L. 122.858.814, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ».

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 29 aprile 1975

FERRARA

(3978)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751710)